



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per lo sviluppo regionale

2011/0380(COD)

30.10.2012

PARERE

della commissione per lo sviluppo regionale

destinato alla commissione per la pesca

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca [che abroga il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio e il regolamento n. XXX/2011 sulla politica marittima integrata] (COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD))

Relatore per parere: Rosa Estaràs Ferragut

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione europea

In vista del prossimo periodo di programmazione finanziaria, la Commissione propone un nuovo fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP) volto a unificare da una parte le misure sovvenzionabili della politica della pesca e, dall'altra, il finanziamento della nuova politica marittima integrata (PMI). Riunendo le due politiche in un singolo strumento finanziario, la Commissione intende semplificare e ridurre l'onere amministrativo e consolidare la nuova PMI in vista del futuro.

Il FEAMP sostituirà cinque regolamenti: il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca, il regolamento (CE) n. 861/2006 che istituisce un'azione finanziaria dell'Unione per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare, le disposizioni del regolamento (CE) n. 1290/2005 (Fondo di garanzia) relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura e il regolamento (CE) n. 791/2007 che istituisce un regime di compensazione dei costi supplementari che incidono sullo smercio di taluni prodotti della pesca originari delle regioni ultraperiferiche delle Azzorre, di Madera, delle Isole Canarie e della Guiana francese e della Riunione.

La dotazione finanziaria del nuovo fondo prevista è di 6 500 milioni di EUR, un importo quasi equivalente alle spese sostenute nell'attuale periodo di programmazione. Di tale importo, 5 520 milioni di euro sarebbero destinati soprattutto alla gestione concorrente della politica comune della pesca tra gli Stati membri e la Commissione e 1 047 milioni di EUR alla gestione diretta, da parte della Commissione, della politica marittima integrata e di misure volte a favorire l'attuazione di ambedue le politiche.

Per quanto riguarda la pesca, il fondo risponde agli obiettivi della proposta di riforma del regolamento di base della politica comune della pesca che intende, tra l'altro, promuovere forme di pesca più rispettose delle risorse al fine di eliminare i rigetti in mare e stabilire il rendimento massimo sostenibile (MSY). Esso include altresì le misure sovvenzionabili previste nella proposta sull'organizzazione comune di mercato (OCM) dei prodotti della pesca.

La Commissione esclude la possibilità di concedere aiuti per regimi di cessazione definitiva o temporanea dell'attività della pesca, in quanto ritiene che in futuro gli adeguamenti di capacità potranno essere conseguiti attraverso il nuovo sistema di concessioni di pesca trasferibili.

D'altra parte, essa favorisce il sostegno alla pesca artigianale e mira a promuovere l'innovazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura, una maggiore sostenibilità ambientale attraverso tecniche più rispettose delle risorse e la lotta contro i cambiamenti climatici.

Il FEAMP si concentra particolarmente sullo sviluppo dell'occupazione nelle zone costiere, tra l'altro attraverso una diversificazione verso settori dell'economia marittima diversi dall'attività di pesca.

La proposta relativa al nuovo fondo mira altresì a rafforzare la sostenibilità sociale, riconoscendo per la prima volta il ruolo spesso svolto dai coniugi nell'ambito delle imprese di pesca familiari, in molti casi senza alcun riconoscimento giuridico.

Posizione del relatore

Il relatore accoglie favorevolmente le misure previste dalla Commissione per lo sviluppo economico e sociale delle zone costiere europee e condivide numerosi obiettivi della proposta, considerando positivi gli sforzi della Commissione volti a migliorare il livello di vita delle popolazioni di queste zone.

Tuttavia, l'approccio della Commissione riduce nell'insieme la dotazione finanziaria destinata all'attività di pesca, che continua a essere un settore essenziale per molte zone, a favore di una maggiore diversificazione verso altre attività marittime e a beneficio della nuova politica marittima integrata.

Gli obiettivi del fondo previsti nella proposta dovrebbero essere ridefiniti al fine di potenziare l'importante ruolo socioeconomico del settore della pesca e riconoscere la funzione svolta anche dai settori della trasformazione e della commercializzazione nella creazione di occupazione.

Il relatore appoggia l'introduzione di un sistema di concessioni di pesca trasferibili, purché limitato a determinate flotte, ma si oppone alla soppressione degli aiuti alle cessazioni di attività definitive e temporanee. Tali misure hanno contribuito all'adeguamento della capacità di pesca e servito ad alleviare il costo economico di situazioni critiche, quali la finalizzazione di accordi di pesca. Tali aiuti dovrebbero essere mantenuti, che si sia o meno d'accordo con la proposta della Commissione di introdurre un sistema di gestione basato su concessioni di pesca trasferibili, poiché tale sistema avrebbe comunque bisogno di un periodo di adeguamento prima di poter avere un impatto reale sulla capacità di pesca dell'Unione europea. La proposta della Commissione prevede altresì poche misure di accompagnamento socioeconomico per i pescatori, a eccezione di quelle riferite alla formazione a lungo termine e l'elaborazione di piani imprenditoriali volti all'abbandono dell'attività; tali misure dovrebbero essere quindi completate da aiuti volti a compensare l'abbandono della professione una volta cessata l'attività dell'imbarcazione, ad esempio pensionamenti anticipati e aiuti forfettari.

Il settore della pesca, come gli altri settori economici, deve anch'esso contribuire alla lotta contro i cambiamenti climatici. Non si spiega quindi l'eliminazione degli aiuti volti al miglioramento dell'efficienza energetica dei motori, la cui modernizzazione è importante anche per garantire la sicurezza delle imbarcazioni.

D'altra parte, la proposta è priva di azioni di miglioramento del ricambio generazionale, il che contraddice in un certo senso gli sforzi volti a rafforzare lo sviluppo delle zone costiere europee.

Il settore della pesca ha affrontato in passato situazioni traumatiche dovute a circostanze eccezionali, quali calamità naturali o inquinamenti catastrofici, senza che l'Unione europea disponesse di misure specifiche per far fronte a tali eventi. Il relatore ritiene che si debba

cogliere questa opportunità di affrontare la problematica in questa nuova riforma della politica comune della pesca, e propone quindi un aiuto specifico volto a fare fronte a eventi straordinari.

Il progetto di relazione introduce una nuova definizione di "operatore del settore delle catture", il che permette in alcuni casi di chiarire la portata dei beneficiari previsti nella proposta della Commissione e, in altri, di estendere tali benefici a tutti i lavoratori del settore delle catture, compresi i pescatori a piedi. Questo è il caso delle misure previste per migliorare l'igiene e la sicurezza sul lavoro che, nella proposta della Commissione, sono limitate ai pescatori "a bordo".

Il relatore introduce inoltre una modifica della definizione di pesca artigianale, in quanto ritiene che essa non debba basarsi solamente sulle dimensioni delle imbarcazioni, come è il caso nella proposta della Commissione. Tale definizione acquisirebbe particolare importanza nella riforma alla luce dell'introduzione del sistema di concessioni diritti di pesca trasferibili, dal quale dovrebbe essere esclusa proprio la flotta artigianale, per evitare la concentrazione delle risorse di pesca in mano di grandi imbarcazioni, con il danno socioeconomico che ciò comporterebbe per numerose regioni costiere.

Il progetto di relazione modifica inoltre il testo della Commissione per quanto riguarda le misure di rigetto in mare e il rendimento massimo sostenibile, manifestando il suo rifiuto degli obiettivi indicati dalla Commissione in altri ambiti nella proposta di regolamento di base sulla politica comune della pesca.

Per quanto riguarda le misure di stabilizzazione del mercato sovvenzionabili, il progetto di relazione raccoglie le preoccupazioni del settore europeo, il quale si oppone all'eliminazione degli aiuti all'immagazzinamento privato nel 2019 e alla soppressione immediata delle compensazioni nel settore tonniere.

Per quanto riguarda l'acquacoltura, la proposta della Commissione è troppo restrittiva, in quanto limita gli aiuti del fondo alle piccole e medie imprese e alle microimprese per quanto concerne l'innovazione. Le grandi imprese sono spesso le uniche che possono fare fronte, in molti casi, agli investimenti necessari e visto che l'innovazione è uno degli obiettivi perseguiti dalla proposta in esame, le restrizioni proposte dalla Commissione appaiono contraddittorie. Il relatore ritiene che questo sia un settore del futuro e che occorra potenziarlo, evitando di introdurre ostacoli nel nuovo strumento finanziario.

D'altra parte, la Commissione non approfondisce a sufficienza l'aspetto del miglioramento delle attività connesse all'attività di cattura, per cui il presente progetto contiene una serie di emendamenti volti a estendere le misure di sostegno alle filiere della trasformazione e commercializzazione, che non dovrebbero essere escluse dall'attuazione di strategie di sviluppo locale.

In termini generali, il relatore è d'accordo con i nuovi orientamenti introdotti dalla Commissione, ma propone modifiche che sono spesso coerenti con gli obiettivi indicati dalla Commissione stessa e, in altri casi, sono volti a ripristinare quegli elementi del vecchio fondo europeo per la pesca che dovrebbero essere mantenuti in vigore nel prossimo periodo di programmazione finanziaria.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per la pesca, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Visto 1

Testo della Commissione

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42, l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 91, paragrafo 1, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 173, paragrafo 3, l'articolo 175, l'articolo 188, l'articolo 192, paragrafo 1, l'articolo 194, paragrafo 2, *e* l'articolo 195, paragrafo 2,

Emendamento

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42, l'articolo 43, paragrafo 2, l'articolo 91, paragrafo 1, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 173, paragrafo 3, l'articolo 175, l'articolo 188, l'articolo 192, paragrafo 1, l'articolo 194, paragrafo 2, l'articolo 195, paragrafo 2, *e l'articolo 349*,

Motivazione

Per motivi di coerenza giuridica, è opportuno includere l'articolo 349 del TFUE come base del regolamento. Le disposizioni in deroga contenute nel regolamento sono pienamente giustificate dalle caratteristiche esposte nel citato articolo 349, in particolare l'appartenenza a bacini marittimi distinti da quelli dell'Europa continentale.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

(2) La portata del FEAMP deve estendersi al sostegno della PCP, che include la conservazione, la gestione e lo sfruttamento delle risorse biologiche marine, le risorse biologiche di acqua dolce e l'acquacoltura nonché la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, purché tali attività siano realizzate nel territorio degli Stati membri o nelle acque dell'Unione, *anche da parte di pescherecci battenti bandiera di paesi terzi o in essi*

Emendamento

(2) La portata del FEAMP deve estendersi al sostegno della PCP, che include la conservazione, la gestione e lo sfruttamento delle risorse biologiche marine, le risorse biologiche di acqua dolce e l'acquacoltura nonché la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, purché tali attività siano realizzate nel territorio degli Stati membri o nelle acque dell'Unione o da pescherecci dell'Unione o cittadini degli Stati membri, fatta salva la responsabilità

immatricolati, o da pescherecci dell'Unione o cittadini degli Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera e tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 117 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

primaria dello Stato di bandiera e tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 117 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

Motivazione

L'integrazione dei pescherecci battenti bandiera di paesi terzi e immatricolati in tali paesi appare inapplicabile dal punto di vista dell'attribuzione e del controllo degli aiuti europei.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) Il FEAMP deve tenere conto della situazione specifica delle regioni ultraperiferiche e riconoscere pienamente l'articolo 349 TFUE. La situazione delle regioni ultraperiferiche e la specificità della pesca in tali regioni richiedono che la politica comune della pesca e i fondi a essa correlati, e più specificamente il FEAMP, possano essere adeguati e si adattino alle specificità, ai vincoli, ai costi supplementari e alle realtà propri di tali regioni, che differiscono profondamente dal resto dell'Unione europea. A tale scopo, possono essere autorizzate per tali regioni misure specifiche.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Per far sì che il FEAMP contribuisca al conseguimento degli obiettivi della PCP, della PMI e della strategia Europa 2020,

(6) Per far sì che il FEAMP contribuisca al conseguimento degli obiettivi della PCP, della PMI e della strategia Europa 2020,

occorre concentrarsi su un numero limitato di priorità essenziali volte a sostenere attività di pesca e acquacoltura fondate sull'innovazione e sulle conoscenze, favorire una pesca e un'acquacoltura sostenibili ed efficienti sotto il profilo delle risorse nonché rafforzare l'occupazione e la coesione territoriale ***dando slancio al potenziale di crescita e di occupazione*** delle comunità di pescatori costiere e interne ***e promuovendo la diversificazione delle attività alieutiche in altri settori dell'economia marittima.***

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) L'obiettivo generale della politica comune della pesca è di garantire che le attività di pesca e di acquacoltura contribuiscano alla creazione di condizioni ambientali sostenibili a lungo termine, ***necessarie*** per lo sviluppo economico e sociale. Essa deve inoltre contribuire a un aumento della produttività, a un equo tenore di vita per il settore della pesca e alla stabilità dei mercati, nonché garantire la disponibilità delle risorse e la fornitura di derrate al consumatore a prezzi ragionevoli.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) È di fondamentale importanza provvedere a una migliore integrazione delle tematiche ambientali nella PCP, che

occorre concentrarsi su un numero limitato di priorità essenziali volte a sostenere attività di pesca e acquacoltura fondate sull'innovazione e sulle conoscenze, favorire una pesca e un'acquacoltura sostenibili ed efficienti sotto il profilo delle risorse nonché ***preservare e*** rafforzare l'occupazione e la coesione ***sociale e*** territoriale delle comunità di pescatori ***e acquacoltori delle zone*** costiere e interne.

Emendamento

(8) L'obiettivo generale della politica comune della pesca è di garantire che le attività di pesca e di acquacoltura contribuiscano alla creazione di condizioni ambientali sostenibili a lungo termine ***e allo sviluppo socioeconomico della filiera,*** ***necessari*** per lo sviluppo economico e sociale. Essa deve inoltre contribuire a un aumento della produttività, a un equo tenore di vita per il settore della pesca e alla stabilità dei mercati, nonché garantire la disponibilità delle risorse e la fornitura di derrate al consumatore a prezzi ragionevoli.

deve fornire risultati con riguardo agli obiettivi generali e specifici della politica ambientale dell'Unione e della strategia Europa 2020. La PCP punta a uno sfruttamento delle risorse biologiche marine vive che riporti e mantenga gli stock ittici a livelli ***in grado di produrre il*** rendimento massimo sostenibile entro ***il 2015***. La PCP applica l'approccio precauzionale ed ecosistemico alla gestione della pesca. Il FEAMP deve dunque contribuire alla protezione dell'ambiente marino secondo quanto stabilito dalla direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino).

deve fornire risultati con riguardo agli obiettivi generali e specifici della politica ambientale dell'Unione e della strategia Europa 2020. La PCP punta a uno sfruttamento delle risorse biologiche marine vive che riporti e mantenga gli stock ittici a livelli ***che consentano di conseguire l'obiettivo fissato in relazione al*** rendimento massimo sostenibile entro ***il 2020***. La PCP applica l'approccio precauzionale ed ecosistemico alla gestione della pesca. Il FEAMP deve dunque contribuire alla protezione dell'ambiente marino secondo quanto stabilito dalla direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino).

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Il finanziamento delle spese inerenti alla politica comune della pesca e alla politica marittima integrata tramite un Fondo unico, il FEAMP, deve rispondere alle esigenze di semplificazione e rafforzare l'integrazione di entrambe le politiche. L'estensione della gestione concorrente alle organizzazioni comuni dei mercati, ***inclusa*** la compensazione per le regioni ultraperiferiche ***nonché*** le attività di controllo e raccolta dei dati, ***devono*** contribuire ulteriormente alla semplificazione e ridurre il carico amministrativo sia per la Commissione che per gli Stati membri, nonché conseguire una maggiore coerenza ed efficacia del sostegno concesso.

Emendamento

(11) Il finanziamento delle spese inerenti alla politica comune della pesca e alla politica marittima integrata tramite un Fondo unico, il FEAMP, deve rispondere alle esigenze di semplificazione e rafforzare l'integrazione di entrambe le politiche. L'estensione della gestione concorrente alle organizzazioni comuni dei mercati, ***includendo*** la compensazione per le regioni ultraperiferiche, le attività di controllo e ***di*** raccolta dei dati ***e gli strumenti complementari per l'attuazione della politica marittima integrata, deve*** contribuire ulteriormente alla semplificazione e ridurre il carico amministrativo sia per la Commissione che per gli Stati membri, nonché conseguire una maggiore coerenza ed efficacia del

sostegno concesso.

Motivazione

È opportuno includere una parte della politica marittima integrata nelle misure in regime di gestione concorrente, per sostenere la sua attuazione operativa negli Stati membri.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Il fatto di erogare il sostegno finanziario dell'Unione nell'ambito del FEAMP ad operatori che, ex ante, non soddisfano i requisiti di interesse pubblico relativi alla conservazione delle risorse biologiche marine comprometterebbe il conseguimento degli obiettivi della PCP. Tale sostegno deve essere dunque concesso unicamente agli operatori che, in un determinato periodo di tempo precedente alla presentazione di una domanda di aiuto, non siano stati associati allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999, e che non abbiano commesso infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 o dell'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti

Emendamento

(15) Il fatto di erogare il sostegno finanziario dell'Unione nell'ambito del FEAMP ad operatori che, ex ante, non soddisfano i requisiti di interesse pubblico relativi alla conservazione delle risorse biologiche marine comprometterebbe il conseguimento degli obiettivi della PCP. Tale sostegno deve essere dunque concesso unicamente agli operatori che, in un determinato periodo di tempo precedente alla presentazione di una domanda di aiuto, non siano stati associati allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi nell'elenco unionale delle navi INN di cui all'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999, e che non abbiano commesso infrazioni gravi ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008 o dell'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti

(CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 o altre inosservanze delle norme della PCP che mettano particolarmente a rischio la sostenibilità degli stock interessati e costituiscano una grave minaccia per uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine vive che consenta di riportare e mantenere le popolazioni delle specie catturate *al di sopra dei* livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (di seguito: MSY).

(CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006, o altre inosservanze delle norme della PCP che mettano particolarmente a rischio la sostenibilità degli stock interessati e costituiscano una grave minaccia per uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine vive che consenta di riportare e mantenere le popolazioni delle specie catturate *a* livelli *prossimi a quelli* in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (di seguito: MSY).

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 22

Testo della Commissione

(22) L'azione dell'Unione deve essere complementare all'azione condotta dagli Stati membri o deve sforzarsi di contribuire a quest'ultima. Per apportare un contributo significativo è opportuno che il partenariato tra la Commissione e gli Stati membri venga rafforzato favorendo la partecipazione di diverse tipologie di soggetti, nel pieno rispetto delle competenze istituzionali degli Stati membri. Occorre fare particolare attenzione per garantire un'adeguata rappresentazione delle donne e dei gruppi minoritari. Il partenariato interessa le autorità regionali e locali, le altre autorità pubbliche e altri organismi competenti, compresi *quelle* responsabili dell'ambiente e della promozione delle pari opportunità, i partner economici e sociali e gli altri organismi competenti. I partner interessati devono essere coinvolti nell'elaborazione

Emendamento

(22) L'azione dell'Unione deve essere complementare all'azione condotta dagli Stati membri o deve sforzarsi di contribuire a quest'ultima. Per apportare un contributo significativo è opportuno che il partenariato tra la Commissione e gli Stati membri venga rafforzato favorendo la partecipazione di diverse tipologie di soggetti, nel pieno rispetto delle competenze istituzionali degli Stati membri. Occorre fare particolare attenzione per garantire un'adeguata rappresentazione delle donne e dei gruppi minoritari. Il partenariato interessa le autorità regionali e locali, le altre autorità pubbliche e altri organismi competenti, compresi *quelli* responsabili dell'ambiente e della promozione delle pari opportunità, i partner economici e sociali *a tutti i livelli di governance* e gli altri organismi competenti. I partner interessati devono

di contratti di partenariato, nonché nella preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione della programmazione.

essere coinvolti nell'elaborazione di contratti di partenariato, nonché nella preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione della programmazione.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 34

Testo della Commissione

(34) Consapevole **della scarsa** partecipazione al dialogo sociale da parte degli operatori dediti alla pesca costiera artigianale, il FEAMP deve sostenere le organizzazioni che promuovono tale dialogo nelle sedi appropriate.

Emendamento

(34) Consapevole **dell'esigenza crescente di** partecipazione al dialogo sociale da parte degli operatori dediti alla pesca costiera artigianale **e ad altri tipi di pesca**, il FEAMP deve sostenere le organizzazioni che promuovono tale dialogo nelle sedi appropriate.

Motivazione

L'esigenza di una partecipazione adeguata al dialogo sociale riguarda tutti i pescatori europei. Tale approccio globale è indispensabile.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 35

Testo della Commissione

(35) Tenuto conto del potenziale **offerto dalla** diversificazione **agli** operatori della pesca costiera artigianale e del ruolo cruciale che essi svolgono per le comunità costiere, il FEAMP deve contribuire **a tale** diversificazione prevedendo aiuti all'avviamento di imprese e investimenti per il riadattamento delle navi, nonché alla formazione necessaria per acquisire competenze professionali **nel settore pertinente per attività diverse dalla pesca**.

Emendamento

(35) Tenuto conto del potenziale **di polivalenza professionale e di** diversificazione, **quale definita all'articolo 3, degli** operatori della pesca costiera artigianale e del ruolo cruciale che essi svolgono per le comunità costiere, il FEAMP deve contribuire **alla** diversificazione **della loro attività** prevedendo aiuti all'avviamento di imprese e investimenti per il riadattamento delle navi, nonché alla formazione necessaria per acquisire competenze professionali **adeguate**.

Motivazione

La polivalenza nell'ambito delle attività alieutiche è una possibilità che l'Unione non sostiene a sufficienza, benché essa possa consentire alle imprese di aumentare il fatturato e di contribuire a una gestione equilibrata delle risorse, restando comunque attori economici a pieno titolo della filiera della pesca. In caso di crisi, la polivalenza offre alle imprese una resilienza non trascurabile di fronte alle fluttuazioni del mercato o legate alle risorse.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 35

Testo della Commissione

(35) Tenuto conto del potenziale offerto dalla diversificazione agli operatori della pesca costiera artigianale e del ruolo cruciale che essi svolgono per le comunità costiere, il FEAMP deve contribuire a tale diversificazione prevedendo aiuti all'avviamento di imprese e investimenti per il riadattamento delle navi, nonché alla formazione necessaria per acquisire competenze professionali nel settore pertinente per attività diverse dalla pesca.

Emendamento

(35) Tenuto conto del potenziale offerto dalla diversificazione agli operatori della pesca costiera artigianale e del ruolo cruciale che essi svolgono per le comunità costiere, il FEAMP deve contribuire a tale diversificazione ***nell'ambito delle attività alieutiche e accessorie*** prevedendo aiuti all'avviamento di imprese e investimenti per il riadattamento delle navi, nonché alla formazione necessaria per acquisire competenze professionali nel settore pertinente per ***altre*** attività diverse dalla pesca.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 36

Testo della Commissione

(36) Per sopperire alle esigenze in materia di salute e sicurezza a bordo, il FEAMP deve sostenere gli investimenti destinati a questo settore.

Emendamento

(36) Per sopperire alle esigenze in materia di salute e sicurezza a bordo, il FEAMP deve sostenere gli investimenti destinati a questo settore ***nonché il miglioramento delle condizioni di abitabilità.***

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 39

Testo della Commissione

(39) L'obiettivo della politica comune della pesca è di garantire lo sfruttamento sostenibile degli stock ittici. L'eccesso di capacità è stato identificato come uno dei fattori principali del sovrasfruttamento. È dunque di fondamentale importanza adattare la flotta peschereccia dell'Unione alle risorse disponibili. ***L'eliminazione dell'eccesso di capacità tramite la concessione di aiuti pubblici, ad esempio nell'ambito di regimi di cessazione temporanea o permanente e di demolizione, si è rivelata inefficace.*** Il FEAMP sosterrà dunque la creazione e la gestione di sistemi di concessioni di pesca trasferibili, volti alla riduzione dell'eccesso di capacità e al miglioramento delle prestazioni economiche e della redditività degli operatori interessati.

Emendamento

(39) L'obiettivo della politica comune della pesca è di garantire lo sfruttamento sostenibile degli stock ittici. L'eccesso di capacità è stato identificato come uno dei fattori principali del sovrasfruttamento. È dunque di fondamentale importanza adattare la flotta peschereccia dell'Unione alle risorse disponibili. ***Per conseguire questo obiettivo è opportuno conservare gli aiuti pubblici per i regimi di cessazione temporanea o permanente e per la demolizione.*** Inoltre il FEAMP sosterrà la creazione e la gestione di sistemi di concessioni di pesca trasferibili, volti alla riduzione dell'eccesso di capacità e al miglioramento delle prestazioni economiche e della redditività degli operatori interessati.

Motivazione

Il sostegno alla cessazione permanente e alla sospensione temporanea dell'attività ha contribuito alla riduzione della capacità della flotta europea. Tale sostegno contribuisce inoltre ad attutire gli effetti socioeconomici di situazioni critiche nel settore, per cui è inopportuno eliminarlo.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 41

Testo della Commissione

(41) È di fondamentale importanza integrare le questioni ambientali nel FEAMP e sostenere l'attuazione di misure di conservazione nell'ambito della PCP, tenendo conto nel contempo delle varie condizioni esistenti nelle acque

Emendamento

(41) È di fondamentale importanza integrare le questioni ambientali nel FEAMP e sostenere l'attuazione di misure di conservazione nell'ambito della PCP, tenendo conto nel contempo delle varie condizioni esistenti nelle acque

dell'Unione. A tal fine è essenziale sviluppare un approccio regionalizzato alle misure di conservazione.

dell'Unione. A tal fine è essenziale sviluppare un approccio regionalizzato alle misure di conservazione ***adottando un'impostazione pluriennale alla gestione della pesca, che stabilisca in via prioritaria piani pluriennali che tengano conto delle caratteristiche biologiche delle varie specie e della specificità di ciascun tipo di pesca.***

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 43

Testo della Commissione

(43) In linea con ***il divieto di effettuare*** rigetti ***introdotto*** dalla PCP, il FEAMP deve sostenere gli investimenti a bordo delle navi volti a fare il miglior uso possibile delle catture indesiderate e a valorizzare la parte sottosfruttata del pesce catturato. Considerando la scarsità delle risorse, al fine di ottimizzare il valore del pesce catturato il FEAMP deve inoltre sostenere gli investimenti a bordo volti ad accrescere il valore commerciale delle catture.

Emendamento

(43) In linea con ***la riduzione progressiva dei*** rigetti ***introdotto*** dalla PCP, il FEAMP deve sostenere gli investimenti a bordo delle navi volti a fare il miglior uso possibile delle catture indesiderate e a valorizzare la parte sottosfruttata del pesce catturato. Considerando la scarsità delle risorse, al fine di ottimizzare il valore del pesce catturato il FEAMP deve inoltre sostenere gli investimenti a bordo volti ad accrescere il valore commerciale delle catture.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 44

Testo della Commissione

(44) Tenuto conto dell'importanza dei porti pescherecci, dei luoghi di sbarco ***e*** dei ripari di pesca, il FEAMP deve sostenere gli investimenti ad essi destinati, in particolare al fine di aumentare l'efficienza energetica, la protezione dell'ambiente, la qualità del prodotto sbarcato nonché la sicurezza e le condizioni di lavoro.

Emendamento

(44) Tenuto conto dell'importanza dei porti pescherecci, dei luoghi di sbarco, dei ripari di pesca ***e delle sale per la vendita all'asta,*** il FEAMP deve sostenere gli investimenti ad essi destinati, in particolare al fine di aumentare l'efficienza energetica, la protezione dell'ambiente, la qualità del prodotto sbarcato nonché la sicurezza e le

condizioni di lavoro.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 48

Testo della Commissione

(48) È stato dimostrato che l'associazione di nuove forme di reddito alle attività acquicole apporta un valore aggiunto allo sviluppo delle imprese. Il FEAMP deve pertanto sostenere queste attività complementari diverse dall'acquacoltura, come il turismo legato alla pesca sportiva e le attività educative o ambientali.

Emendamento

(48) È stato dimostrato che l'associazione di nuove forme di reddito alle attività acquicole apporta un valore aggiunto allo sviluppo delle imprese. Il FEAMP deve pertanto sostenere queste attività complementari diverse dall'acquacoltura, come il turismo legato alla pesca sportiva e le attività educative, **promozionali** o ambientali.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 49

Testo della Commissione

(49) Un altro metodo importante per incrementare i redditi delle imprese acquicole consiste nel valorizzare i prodotti provvedendo direttamente alla loro trasformazione e commercializzazione, nonché introducendo nuove specie con buone prospettive di mercato e diversificando in tal modo la produzione.

Emendamento

(49) Un altro metodo importante per incrementare i redditi delle imprese acquicole consiste nel valorizzare i prodotti provvedendo direttamente alla loro trasformazione e commercializzazione, nonché introducendo nuove specie **biologicamente compatibili rispetto alle specie esistenti e con** buone prospettive di mercato e diversificando in tal modo la produzione.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 54

Testo della Commissione

(54) Riconoscendo i rischi inerenti agli

Emendamento

(54) Riconoscendo i rischi inerenti agli

investimenti in attività acquicole, il FEAMP deve contribuire alla sicurezza delle imprese sovvenzionando l'accesso alla copertura assicurativa degli stock e dunque salvaguardando il reddito dei produttori in caso di perdite anomale di produzione dovute in particolare a calamità naturali, eventi climatici avversi, improvvisi cambiamenti della qualità delle acque, malattie o infestazioni parassitarie e distruzione di impianti di produzione.

investimenti in attività acquicole, il FEAMP deve contribuire alla sicurezza delle imprese sovvenzionando l'accesso alla copertura assicurativa degli stock e dunque salvaguardando il reddito dei produttori in caso di perdite anomale di produzione dovute in particolare a calamità naturali, ***maree nere e mancato o insufficiente risanamento integrale delle acque***, eventi climatici avversi, improvvisi cambiamenti della qualità delle acque, malattie o infestazioni parassitarie, ***spese legate alla raccolta e alla distruzione degli animali morti in azienda***, e distruzione di impianti di produzione.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 56

Testo della Commissione

(56) Nelle zone di pesca, lo sviluppo locale di tipo partecipativo deve incoraggiare approcci innovativi destinati a creare crescita e occupazione, in particolare aggiungendo valore ai prodotti della pesca e diversificando l'economia locale verso ***nuove*** attività economiche, ***incluse quelle offerte dalla "crescita blu" e da settori marittimi più ampi***.

Emendamento

(56) Nelle zone di pesca ***e acquacoltura***, lo sviluppo locale di tipo partecipativo deve incoraggiare approcci innovativi destinati a creare crescita e occupazione, in particolare aggiungendo valore ai prodotti della pesca e ***dell'acquacoltura e*** diversificando l'economia locale, ***ove necessario***, verso ***altre*** attività economiche ***nel quadro del settore della pesca, pur mantenendo e rafforzando l'occupazione locale e le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura del territorio, nella prospettiva di conservare nelle zone costiere un settore primario dinamico***.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 61

Testo della Commissione

(61) Per garantire la redditività della pesca

Emendamento

(61) Per garantire la redditività della pesca

e dell'acquacoltura nell'ambito di un mercato altamente competitivo è necessario adottare disposizioni che concedano un sostegno all'attuazione del [regolamento (UE) n. ... relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura] nonché alle attività di commercializzazione e di trasformazione svolte dagli operatori al fine di ottimizzare il valore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Un'attenzione particolare deve essere rivolta alla promozione di interventi che integrano le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione nell'ambito della catena di approvvigionamento. Al fine di adeguarsi alla nuova politica di **divieto** dei rigetti, il FEAMP deve inoltre sostenere la trasformazione delle catture indesiderate.

e dell'acquacoltura nell'ambito di un mercato altamente competitivo è necessario adottare disposizioni che concedano un sostegno all'attuazione del [regolamento (UE) n. ... relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura] nonché alle attività di commercializzazione e di trasformazione svolte dagli operatori al fine di ottimizzare il valore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Un'attenzione particolare deve essere rivolta alla promozione di interventi che integrano le attività di produzione, trasformazione e commercializzazione nell'ambito della catena di approvvigionamento. Al fine di adeguarsi alla nuova politica di **riduzione** dei rigetti, il FEAMP deve inoltre sostenere la trasformazione delle catture indesiderate.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Considerando 62

Testo della Commissione

(62) È necessario che il sostegno sia concesso in priorità alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori. La compensazione per l'aiuto al magazzinaggio e l'aiuto ai piani di produzione e di commercializzazione deve **essere gradualmente eliminata poiché l'importanza di questo tipo particolare di sostegno è venuta meno alla luce dell'evolversi della struttura del mercato dell'Unione per questo tipo di prodotti e della crescente importanza assunta dalle organizzazioni di produttori più influenti.**

Emendamento

(62) È necessario che il sostegno sia concesso in priorità alle organizzazioni di produttori e alle associazioni di organizzazioni di produttori. La compensazione per l'aiuto al magazzinaggio e l'aiuto ai piani di produzione e di commercializzazione deve **continuare.**

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Considerando 63

Testo della Commissione

(63) Tenuto conto della crescente concorrenza a cui gli operatori della pesca costiera artigianale devono far fronte, il FEAMP deve sostenere le iniziative imprenditoriali di tali operatori aggiungendo valore al pesce che catturano, in particolare grazie alla trasformazione o alla commercializzazione diretta di tale pesce.

Emendamento

(63) Tenuto conto della crescente concorrenza a cui gli operatori della pesca costiera artigianale devono far fronte **e della dipendenza di determinate comunità costiere dalla pesca**, il FEAMP deve sostenere le iniziative imprenditoriali di tali operatori aggiungendo valore al pesce che catturano, in particolare grazie alla trasformazione o alla commercializzazione diretta di tale pesce.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Considerando 64

Testo della Commissione

(64) Le attività di pesca nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea si trovano attualmente in difficoltà, in particolare a causa dei costi aggiuntivi **sostenuti per la commercializzazione di taluni** prodotti ittici a causa degli svantaggi specifici riconosciuti dall'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Emendamento

(64) Le attività di pesca nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea si trovano attualmente in difficoltà, in particolare a causa dei costi aggiuntivi **di produzione, trasformazione e commercializzazione dei** prodotti ittici **e dell'acquacoltura** a causa degli svantaggi specifici riconosciuti dall'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Considerando 65

Testo della Commissione

(65) Per salvaguardare la competitività di taluni prodotti del settore della pesca provenienti **dalla** regioni ultraperiferiche dell'Unione europea rispetto a quella di prodotti analoghi provenienti da altre

Emendamento

(65) Per salvaguardare la competitività di taluni prodotti del settore della pesca **e dell'acquacoltura** provenienti **dalle** regioni ultraperiferiche dell'Unione europea rispetto a quella di prodotti analoghi

regioni dell'Unione, a partire dal 1992 quest'ultima ha attuato nel settore della pesca azioni intese a compensare tali costi supplementari. Le misure relative al periodo 2007-2013 sono fissate nel regolamento (CE) n. 791/2007. È necessario continuare a fornire un sostegno per controbilanciare i costi supplementari legati alla commercializzazione di determinati prodotti della pesca a partire dal 1° gennaio 2014.

provenienti da altre regioni dell'Unione, a partire dal 1992 quest'ultima ha attuato nel settore della pesca azioni intese a compensare tali costi supplementari. Le misure relative al periodo 2007-2013 sono fissate nel regolamento (CE) n. 791/2007. È necessario continuare a fornire un sostegno per controbilanciare i costi supplementari legati alla commercializzazione di determinati prodotti della pesca a partire dal 1° gennaio 2014. ***È necessario ampliare il sostegno fornito a titolo del regolamento (CE) n. 791/2007 del Consiglio, a decorrere dal 1° gennaio 2014, per compensare i costi aggiuntivi che pesano sulla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati all'esportazione verso il mercato dell'UE o al mercato locale.***

Emendamento 27

Proposta di regolamento Considerando 66

Testo della Commissione

(66) Tenuto conto delle differenze nelle condizioni di commercializzazione fra le regioni ultraperiferiche di cui trattasi e delle fluttuazioni delle catture, degli stock e della domanda di mercato, è opportuno lasciare agli Stati membri interessati il compito di determinare i prodotti della pesca ammissibili alla compensazione, i quantitativi minimi corrispondenti e gli importi della compensazione nei limiti della dotazione globale assegnata a ciascuno Stato membro.

Emendamento

(66) Tenuto conto delle differenze nelle condizioni di ***produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura*** fra le regioni ultraperiferiche di cui trattasi e delle fluttuazioni delle catture, degli stock e della domanda di mercato, è opportuno lasciare agli Stati membri interessati il compito di determinare i prodotti ***o le categorie di prodotti della pesca e dell'acquacoltura*** ammissibili alla compensazione, i quantitativi minimi corrispondenti e gli importi della compensazione nei limiti della dotazione globale assegnata a ciascuno Stato membro.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Considerando 68

Testo della Commissione

(68) Occorre che gli Stati membri fissino l'importo della compensazione a un valore atto a controbilanciare adeguatamente i costi supplementari dovuti agli svantaggi specifici delle regioni ultraperiferiche, ***in particolare quelli derivanti dal trasporto dei prodotti verso il continente europeo.*** Al fine di evitare compensazioni eccessive, l'importo deve essere proporzionale ai costi supplementari che l'aiuto intende compensare e in nessun caso deve superare il 100% dei costi di trasporto verso l'Europa continentale e degli altri costi correlati. A tale scopo, occorre tener conto anche di altri tipi di intervento pubblico che incidano sull'entità dei costi supplementari.

Emendamento

(68) Occorre che gli Stati membri fissino l'importo della compensazione a un valore atto a controbilanciare adeguatamente i costi supplementari dovuti agli svantaggi specifici delle regioni ultraperiferiche. Al fine di evitare compensazioni eccessive, l'importo deve essere proporzionale ai costi supplementari che l'aiuto intende compensare e in nessun caso deve superare il 100% dei costi di trasporto verso l'Europa continentale e degli altri costi correlati. A tale scopo, occorre tener conto anche di altri tipi di intervento pubblico che incidano sull'entità dei costi supplementari.

Motivazione

Gli aiuti non dovrebbero limitare gli scambi tra regioni ultraperiferiche.

Emendamento 29

Proposta di regolamento Considerando 69 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(69 bis) Le misure specifiche applicate alle regioni ultraperiferiche sono risultate molto utili per compensare gli svantaggi derivanti dalla lontananza e dall'insularità. In vista del prossimo periodo di programmazione finanziaria, occorre studiare in modo approfondito la possibilità di introdurre misure analoghe per quei territori insulari dell'Unione europea che per le loro caratteristiche presentano analogie con le regioni in cui

questi strumenti di politica agricola hanno dimostrato la loro efficacia.

Emendamento 30

Proposta di regolamento Considerando 79

Testo della Commissione

(79) L'interconnessione di alcuni sistemi di informazione gestiti dai suddetti settori può richiedere la mobilitazione dei loro meccanismi di finanziamento in modo coerente e in linea con quanto disposto dal trattato. La pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere sono essenziali per lo sviluppo sostenibile delle zone marine e delle regioni costiere e insieme contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della gestione basata sugli ecosistemi e dello sviluppo di interconnessioni terra-mare. Questi strumenti sono inoltre importanti per gestire i vari usi delle coste, dei mari e degli oceani europei, per consentirne uno sviluppo economico sostenibile e per favorire gli investimenti transfrontalieri, mentre l'attuazione della direttiva quadro sulla strategia marittima definirà ulteriormente i limiti della sostenibilità delle attività umane che hanno un impatto sull'ambiente marino. È inoltre necessario migliorare la conoscenza del mondo marino e stimolare l'innovazione facilitando la raccolta, il libero scambio, il riutilizzo e la divulgazione dei dati riguardanti lo stato degli oceani e dei mari.

Emendamento

(79) L'interconnessione di alcuni sistemi di informazione gestiti dai suddetti settori può richiedere la mobilitazione dei loro meccanismi di finanziamento in modo coerente e in linea con quanto disposto dal trattato. La pianificazione dello spazio marittimo e la gestione integrata delle zone costiere sono essenziali per lo sviluppo sostenibile delle zone marine e delle regioni costiere e insieme contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della gestione basata sugli ecosistemi e dello sviluppo di interconnessioni terra-mare. Questi strumenti sono inoltre importanti per gestire i vari usi delle coste, dei mari e degli oceani europei, per consentirne uno sviluppo economico sostenibile e per favorire gli investimenti transfrontalieri, mentre l'attuazione della direttiva quadro sulla strategia marittima definirà ulteriormente i limiti della sostenibilità delle attività umane che hanno un impatto sull'ambiente marino. È inoltre necessario migliorare la conoscenza del mondo marino e stimolare l'innovazione facilitando la raccolta, il libero scambio, il riutilizzo e la divulgazione dei dati riguardanti lo stato degli oceani e dei mari *e lo stato dei settori della pesca, rendendoli disponibili agli utenti finali e al pubblico in generale.*

Emendamento 31

Proposta di regolamento Considerando 84

Testo della Commissione

(84) In termini di assistenza tecnica, il FEAMP deve fornire un sostegno preparatorio, amministrativo e tecnico nonché un sostegno per le misure di informazione, la messa in rete, le valutazioni, gli audit, gli studi e gli scambi di esperienze al fine di facilitare l'attuazione del programma operativo e promuovere strategie e pratiche innovative per un'attuazione semplice e trasparente. L'assistenza tecnica deve inoltre includere la creazione di una rete europea di gruppi di azione locale nel settore della pesca volta a favorire il rafforzamento delle capacità, diffondere informazioni, scambiare esperienze e sostenere la cooperazione fra i partenariati locali.

Emendamento

(84) In termini di assistenza tecnica, il FEAMP deve fornire un sostegno preparatorio, amministrativo e tecnico nonché un sostegno per le misure di informazione, la messa in rete, le valutazioni, gli audit, gli studi e gli scambi di esperienze al fine di facilitare l'attuazione del programma operativo e promuovere strategie e pratiche innovative per un'attuazione semplice e trasparente, ***anche a favore degli operatori e delle organizzazioni di pescatori***. L'assistenza tecnica deve inoltre includere la creazione di una rete europea di gruppi di azione locale nel settore della pesca volta a favorire il rafforzamento delle capacità, diffondere informazioni, scambiare esperienze e sostenere la cooperazione fra i partenariati locali.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Considerando 88

Testo della Commissione

(88) Tenuto conto dell'importanza di garantire la conservazione delle risorse biologiche marine e di proteggere gli stock ittici, in particolare dalla pesca illegale, e nello spirito delle conclusioni tratte nel Libro verde sulla riforma della PCP, occorre escludere dal sostegno del FEAMP gli operatori che non rispettano le norme della PCP e mettono particolarmente a rischio la sostenibilità degli stock in questione, costituendo pertanto una seria minaccia per uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine vive atto a riportare e mantenere le popolazioni catturate ***al di sopra dei*** livelli che consentono di ottenere il MSY, nonché quelli coinvolti in attività di pesca INN. Il

Emendamento

(88) Tenuto conto dell'importanza di garantire la conservazione delle risorse biologiche marine e di proteggere gli stock ittici, in particolare dalla pesca illegale, e nello spirito delle conclusioni tratte nel Libro verde sulla riforma della PCP, occorre escludere dal sostegno del FEAMP gli operatori che non rispettano le norme della PCP e mettono particolarmente a rischio la sostenibilità degli stock in questione, costituendo pertanto una seria minaccia per uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine vive atto a riportare e mantenere le popolazioni catturate ***a livelli prossimi a quelli*** che consentono di ottenere il MSY, nonché quelli coinvolti in attività di pesca INN. Il

finanziamento dell'Unione non deve essere usato, in nessuna fase compresa tra la selezione e l'attuazione di un intervento, per danneggiare l'interesse pubblico di conservazione delle risorse biologiche marine espresso negli obiettivi del regolamento sulla PCP.

finanziamento dell'Unione non deve essere usato, in nessuna fase compresa tra la selezione e l'attuazione di un intervento, per danneggiare l'interesse pubblico di conservazione delle risorse biologiche marine espresso negli obiettivi del regolamento sulla PCP.

Emendamento 33

Proposta di regolamento Considerando 93

Testo della Commissione

(93) Le norme e le procedure che disciplinano gli impegni e i pagamenti devono essere semplificate per assicurare un regolare flusso di cassa. Un prefinanziamento del **4%** del contributo del FEAMP deve contribuire ad accelerare l'attuazione del programma operativo.

Emendamento

(93) Le norme e le procedure che disciplinano gli impegni e i pagamenti devono essere semplificate per assicurare un regolare flusso di cassa. Un prefinanziamento del **7%** del contributo del FEAMP deve contribuire ad accelerare l'attuazione del programma operativo.

Emendamento 34

Proposta di regolamento Articolo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca *e* della pesca nelle acque interne e

Emendamento

c) lo sviluppo sostenibile delle zone di pesca, della pesca nelle acque interne e ***dell'acquacoltura e***

Emendamento 35

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 5

Testo della Commissione

(5) "zona di pesca": una zona in cui è presente una costa marina o la sponda di un lago o comprendente stagni o l'estuario di un fiume, con un livello significativo di occupazione in attività di pesca o

Emendamento

(5) "zona di pesca ***e acquacoltura***": una zona in cui è presente una costa marina o la sponda ***di un fiume o*** di un lago o comprendente stagni o l'estuario di un fiume, con un livello significativo di

acquacoltura e designata come tale dallo Stato membro;

occupazione in attività di pesca o acquacoltura e designata come tale dallo Stato membro;

Motivazione

La definizione proposta dalla Commissione ignora l'attività dell'acquacoltura di acqua dolce praticata lungo i fiumi, ad esempio l'allevamento di trote.

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 6

Testo della Commissione

(6) "pescatore": qualsiasi persona che esercita la pesca professionale, quale riconosciuta dallo Stato membro, a bordo di un peschereccio in attività o impegnata nella raccolta professionale di organismi marini, quale riconosciuta dallo Stato membro, senza una nave;

Emendamento

(6) "pescatore": qualsiasi persona che esercita la pesca professionale, quale riconosciuta dallo Stato membro, a bordo di un peschereccio in attività o impegnata ***nell'allevamento o*** nella raccolta professionale di organismi marini, quale riconosciuta dallo Stato membro, senza una nave;

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 2 – punto 7

Testo della Commissione

(7) "politica marittima integrata" (PMI): una politica dell'Unione il cui scopo è di ***promuovere*** un processo decisionale ***coordinato e coerente al fine di ottimizzare lo sviluppo*** sostenibile, ***la crescita economica e la coesione sociale degli Stati membri, in particolare rispetto alle*** regioni costiere, insulari e ultraperiferiche ***nell'Unione nonché*** ai settori marittimi, ***mediante politiche marittime coerenti e coordinate e la relativa cooperazione internazionale;***

Emendamento

7) "politica marittima integrata" (PMI): una politica dell'Unione il cui scopo è di ***istituire e applicare*** un processo decisionale ***integrato***, coerente, ***trasparente e sostenibile in relazione agli oceani, ai mari delle*** regioni costiere, insulari e ultraperiferiche ***e*** ai settori marittimi;

Motivazione

La definizione è coerente con quella stabilita in seguito alla comunicazione della Commissione del 10 ottobre 2007 sulla politica marittima integrata per l'Unione europea.

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) "progetti collettivi": progetti di interesse comune attuati in maniera collettiva dagli stessi operatori o da organizzazioni che agiscono a nome dei produttori, o da altre organizzazioni riconosciute dallo Stato membro, che mirano in particolare a:

a) contribuire in modo sostenibile a una migliore gestione o conservazione delle risorse;

b) promuovere metodi o attrezzature di pesca selettivi e la riduzione delle catture accessorie;

c) recuperare dai fondali marini le attrezzature di pesca perse per lottare contro la pesca fantasma;

d) migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza;

e) contribuire alla trasparenza dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, anche nel quadro della tracciabilità;

f) migliorare la qualità e la sicurezza degli alimenti,

g) sviluppare, ristrutturare o migliorare i siti dell'acquacoltura;

h) realizzare investimenti in attrezzature e infrastrutture di produzione, trasformazione o commercializzazione, anche per il trattamento dei rifiuti;

i) aggiornare le competenze professionali

o sviluppare nuovi metodi e strumenti di formazione;

j) promuovere un partenariato tra studiosi e operatori del settore della pesca;

k) sviluppare la messa in rete e lo scambio di esperienze e di buone pratiche tra le organizzazioni che promuovano le pari opportunità tra uomini e donne e tra altri attori;

l) migliorare la gestione e il controllo delle condizioni di accesso alle zone di pesca, in particolare attraverso l'elaborazione di piani di gestione locali approvati dalle autorità nazionali competenti;

n) rafforzare la comunicazione interna ed esterna delle organizzazioni di pescatori e acquacoltori e delle organizzazioni di produttori.

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 ter) "organizzazione di pescatori o di acquacoltori": un'organizzazione professionale riconosciuta dallo Stato membro che rappresenta gli interessi del settore della pesca che è responsabile della gestione dell'accesso alle risorse e delle attività di pesca professionale e di acquacoltura, a eccezione delle organizzazioni di produttori definite nel regolamento(UE) n. ... relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – punto 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 bis) "operatore del settore della pesca estrattiva": la persona fisica o giuridica che, come gestore, come proprietario o come lavoratore autonomo o all'interno di una società, svolge un'attività connessa a qualsiasi fase della catena di produzione dei prodotti della pesca estrattiva.

Motivazione

È opportuno introdurre una definizione che abbracci l'intero settore della pesca estrattiva, per chiarire il ventaglio delle destinazioni degli aiuti previsti dal nuovo regolamento, dei quali dovrebbero beneficiare in varie occasioni tutti gli operatori, compresi quelli delle tonnare o gli ausiliari della pesca (ad esempio coloro che si occupano delle reti, degli imballaggi ecc.).

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) promuovere una pesca e un'acquacoltura *sostenibili e* competitive;

a) promuovere una pesca e un'acquacoltura competitive, ***ivi comprese le attività di trasformazione e commercializzazione, nonché la loro sostenibilità economica, sociale e ambientale;***

Motivazione

Il relatore ritiene essenziale rafforzare la componente socioeconomica degli obiettivi del nuovo fondo, perché non si deve dimenticare che la pesca è un'attività di grande importanza per la prosperità di molte zone costiere dell'Unione europea.

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera c

Testo della Commissione

c) promuovere uno sviluppo territoriale equilibrato e inclusivo delle zone di pesca;

Emendamento

c) promuovere uno sviluppo territoriale equilibrato e inclusivo delle zone di pesca **e acquacoltura**;

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 6 – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) diversificazione delle attività alieutiche **in altri** settori dell'economia marittima **e crescita dell'economia marittima, compresa la mitigazione dei cambiamenti climatici**;

Emendamento

b) diversificazione delle attività alieutiche, **compresa la diversificazione nei** settori dell'economia marittima;

Motivazione

Il relatore propone di dividere in due parti la priorità proposta dalla Commissione europea. D'altro canto ritiene che la diversificazione non debba avvenire necessariamente all'esterno del settore della pesca. Le attività alieutiche potrebbero offrire opportunità occupazionali che non si dovrebbero sistematicamente ignorare.

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 6 – punto 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) crescita dell'economia marittima, compresa la problematica dei cambiamenti climatici;

Motivazione

Il relatore propone di dividere in due parti la priorità b) proposta dalla Commissione europea.

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 6 – punto 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b ter) sostegno ai pescatori che si trovano ad affrontare blocchi definitivi e temporanei e perdite congiunturali connesse a difficoltà aleatorie.

Motivazione

Occorre che il FEAMP contribuisca a indennizzare i blocchi temporanei e le perdite subite dai pescatori in caso di eventi esterni eccezionali.

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 6 – punto 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) rinnovo e ammodernamento della flotta peschereccia;

Motivazione

È un dato di fatto che la flotta europea sta invecchiando (la metà dei pescherecci ha più di 25 anni). Ciò pone importanti problemi in termini di sicurezza a bordo e di rispetto dell'ambiente marino. Occorre dunque che il FEAMP sostenga il rinnovo della flotta sulla base di condizioni rigorose, finanziando la sostituzione delle imbarcazioni vetuste con pescherecci moderni. Tali investimenti non devono in nessun caso aumentare la capacità dei pescherecci.

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 6 – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) rafforzamento della competitività e della redditività della pesca, in particolare della flotta costiera artigianale, e miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro;

b) rafforzamento della competitività e della redditività della pesca, in particolare della flotta costiera artigianale, e miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro, ***promuovendo un lavoro dignitoso che***

rispetti scrupolosamente le norme lavorative a livello europeo e internazionale, un'adeguata tutela sociale e il dialogo sociale;

Emendamento 48

Proposta di regolamento Articolo 6 – punto 4 – lettera a

Testo della Commissione

a) riduzione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino;

Emendamento

a) riduzione dell'impatto della pesca sull'ambiente marino ***promuovendo l'uso di attrezzi da pesca più sostenibili;***

Emendamento 49

Proposta di regolamento Articolo 6 – punto 6 – lettera a

Testo della Commissione

a) l'apporto di conoscenze scientifiche e ***la*** raccolta di dati;

Emendamento

a) ***definizione e promozione dell'***apporto di conoscenze scientifiche e ***della*** raccolta di dati ***e indicatori ambientali, economici e sociali, in considerazione della scarsità di indicatori scientifici in merito allo stato della pesca, e di indicatori economici e sociali;***

Emendamento 50

Proposta di regolamento Articolo 13 – lettera b

Testo della Commissione

b) la costruzione di nuovi pescherecci, ***il*** ***disarmo*** o l'importazione di pescherecci;

Emendamento

b) la costruzione di nuovi pescherecci o l'importazione di pescherecci;

Motivazione

Gli aiuti al disarmo sono necessari per proseguire la ristrutturazione della flotta europea e contribuire così a un migliore adeguamento della capacità di pesca alle risorse disponibili.

La relazione della Corte dei conti sul funzionamento del FEP raccomanda di migliorare l'efficacia di questi aiuti, ma in nessun caso si esprime a favore della loro abolizione.

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 13 – lettera b

Testo della Commissione

b) la costruzione di nuovi pescherecci, il disarmo o l'importazione di pescherecci;

Emendamento

b) l'importazione di pescherecci;

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 13 – lettera c

Testo della Commissione

c) l'arresto temporaneo delle attività di pesca;

Emendamento

soppresso

Motivazione

Gli aiuti europei per l'arresto dell'attività di pesca hanno contribuito a far fronte a situazioni critiche riducendo al minimo, nel contempo, i costi sociali che ne derivano.

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 13 – lettera d

Testo della Commissione

d) la pesca sperimentale;

Emendamento

soppresso

Emendamento 54

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Le risorse attribuite a titolo di compensazione alle regioni ultraperiferiche a norma del titolo V, capo V, non superano annualmente:

- **4 300 000 EUR** per le Azzorre e Madera;
- **5 800 000 EUR** per le Isole Canarie;
- **4 900 000 EUR** per la Guiana francese e la Riunione.

Emendamento

5. Le risorse attribuite a titolo di compensazione alle regioni ultraperiferiche a norma del titolo V, capo V, non superano annualmente:

- **8 300 000 EUR** per le Azzorre e Madera;
- **11 600 000 EUR** per le Isole Canarie;
- **9 800 000 EUR** per la Guiana francese e la Riunione.

Motivazione

Le regioni ultraperiferiche dell'Unione europea risentono fortemente della crisi economica, con tassi di disoccupazione che superano la media dell'Unione europea. Il relatore propone di raddoppiare gli importi assegnati a queste regioni per compensare gli elevati costi che esse devono sostenere a causa della loro lontananza e insularità. Complessivamente si propone un incremento di 15 milioni di euro, che sarebbero recuperati dalla voce destinata alle misure di gestione diretta del FEAMP, il che assicurerebbe la neutralità di bilancio.

Emendamento 55

Proposta di regolamento Articolo 16

Testo della Commissione

Un importo di **1 047 000 000 EUR** del FEAMP è assegnato alle misure in regime di gestione diretta secondo quanto specificato al titolo VI, capi I e II. Tale importo include l'assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 91.

Emendamento

Un importo di **1 032 000 000 EUR** del FEAMP è assegnato alle misure in regime di gestione diretta secondo quanto specificato al titolo VI, capi I e II. Tale importo include l'assistenza tecnica ai sensi dell'articolo 91.

Motivazione

La Commissione dovrebbe fornire una giustificazione succinta per la spesa prevista per le misure di gestione diretta, poiché l'importo indicato nella proposta rappresenta una percentuale molto alta (16 per cento) del bilancio del FEAMP. Il relatore ritiene che una minima parte della dotazione che la Commissione si riserva, pari ad appena 15 milioni di

euro, potrebbe essere dirottata verso le voci destinate alle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea, che risentono dell'attuale crisi economica più acutamente del resto dell'Unione europea.

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 19 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) ove del caso, le misure adottate nell'ambito delle priorità dell'Unione per il FEAMP di cui all'articolo 38, paragrafo 1 quinquies, del presente regolamento, sono coerenti con i quadri di azioni elencate per priorità di Natura 2000 di cui all'articolo 8, paragrafo 4, della [direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche];

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 19 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d ter) gli Stati membri potranno elaborare sottoprogrammi operativi regionali.

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera o – punto i – trattino 2

Testo della Commissione

Emendamento

– una valutazione della situazione economica dell'acquacoltura e delle industrie di trasformazione,

– una valutazione della situazione economica dell'acquacoltura *estensiva* e *intensiva* e *del suo impatto sociale ed*

economico, nonché delle industrie di trasformazione,

Emendamento 59

Proposta di regolamento Articolo 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 22 bis

Piano d'azione per la pesca artigianale e costiera

1. Gli Stati membri allegano al proprio programma operativo un piano d'azione per la pesca artigianale e costiera. Nel rispetto degli obiettivi del presente regolamento e del [regolamento PCP], tale piano d'azione definisce una strategia per lo sviluppo, la competitività e la sostenibilità della pesca artigianale e costiera.

2. La Commissione approva il piano d'azione di cui al paragrafo 1 unitamente al programma operativo, conformemente all'articolo 21.

Motivazione

La pesca artigianale e costiera svolge un ruolo fondamentale ai fini della vitalità degli spazi costieri. È dunque necessario che il FEAMP sostenga lo sviluppo, la competitività e la sostenibilità di tale pesca. L'emendamento propone che ciascuno Stato membro allegi al proprio programma operativo un piano d'azione che esponga le misure attuate a tal fine.

Emendamento 60

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

*1. Al fine di promuovere l'innovazione nel settore della pesca, il FEAMP può sostenere progetti volti a **sviluppare o introdurre prodotti, processi e sistemi***

1. Al fine di promuovere l'innovazione nel settore della pesca, il FEAMP può sostenere progetti volti a:

organizzativi nuovi o sostanzialmente migliorati rispetto a quelli attualmente disponibili.

- sviluppare o introdurre prodotti, processi e sistemi organizzativi nuovi o sostanzialmente migliorati rispetto a quelli attualmente disponibili;*
- favorire la diffusione e lo sfruttamento economico e commerciale dei risultati della ricerca e dell'innovazione.*

Motivazione

Il FEAMP deve potere includere gli obiettivi fissati nella strategia Europa 2020, in particolare il miglioramento delle condizioni di ricerca e sviluppo tecnologico e dell'innovazione.

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) l'inserimento dei giovani nella professione mediante un sostegno per l'avvio dell'esercizio della piccola pesca costiera e il ricambio generazionale, in particolare grazie ai dispositivi di trasmissione delle imprese;

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) la promozione del dialogo sociale a livello nazionale, regionale o locale che coinvolga *i pescatori* e altre parti interessate.

c) la promozione del dialogo sociale a livello nazionale, regionale o locale che coinvolga *gli operatori del settore estrattivo* e altre parti interessate.

Motivazione

L'obiettivo dell'emendamento è di includere tra i beneficiari i pescatori delle tonnare e altre categorie del settore estrattivo, ad esempio coloro che si occupano degli imballaggi o delle reti, la cui attività rimane esclusa dalla definizione di pescatori.

Emendamento 63

Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è altresì concesso ai coniugi di **pescatori** autonomi o, se e nella misura in cui siano riconosciuti dal diritto nazionale, ai conviventi di **pescatori** autonomi non salariati né soci, che partecipino abitualmente, alle condizioni previste dalla legislazione nazionale, all'attività del pescatore autonomo o svolgano compiti complementari.

Emendamento

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è altresì concesso ai coniugi di **operatori** autonomi **del settore della pesca estrattiva** o, se e nella misura in cui siano riconosciuti dal diritto nazionale, ai conviventi di **operatori** autonomi **del settore della pesca estrattiva** non salariati né soci, che partecipino abitualmente, alle condizioni previste dalla legislazione nazionale, all'attività del pescatore autonomo o svolgano compiti complementari.

Motivazione

L'obiettivo dell'emendamento è di includere tra i beneficiari i pescatori delle tonnare e altre categorie del settore estrattivo, ad esempio coloro che si occupano degli imballaggi o delle reti, la cui attività rimane esclusa dalla definizione di pescatori.

Emendamento 64

Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. Per favorire la **diversificazione e la** creazione di posti di lavoro **al di fuori del settore della pesca**, il FEAMP può sostenere:

Emendamento

1. Per favorire la creazione di posti di lavoro, il FEAMP può sostenere **la creazione di imprese nel settore della pesca e lo sviluppo di attività complementari connesse all'attività di pesca.**

Motivazione

Il FEAMP si prefigge di apportare aiuti strutturali al settore della pesca per rafforzarne la competitività e sostenibilità. Sostenere la diversificazione delle attività di pesca in altri settori è contraddittorio con tale obiettivo. È invece opportuno incoraggiare la creazione di imprese nel settore della pesca, offrendo nel contempo la possibilità di sviluppare attività complementari legate all'attività di pesca.

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è concesso **ai pescatori**:

Emendamento

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), è concesso **agli operatori del settore della pesca estrattiva**:

Motivazione

La diversificazione e la creazione di posti di lavoro deve riguardare l'intero settore della pesca. La terminologia utilizzata nella proposta non è abbastanza chiarificatrice.

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 32 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Il FEAMP può contribuire ai premi individuali ai pescatori di età inferiore ai 40 anni che abbiano lavorato per almeno cinque anni come pescatori o che posseggano una formazione professionale equivalente e che acquisiscono per la prima volta la proprietà totale o parziale di un'imbarcazione per la pesca artigianale e costiera.

Motivazione

Per contribuire alla sostenibilità dell'attività di pesca, occorre che il FEAMP sostenga l'accesso dei giovani pescatori alla proprietà di un'imbarcazione, come già avviene con l'attuale FEP.

Emendamento 67

Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. L'importo dell'assistenza finanziaria concessa a norma del paragrafo 1, lettera a), non supera il 50% del bilancio previsto nel piano aziendale per ciascun intervento ***né l'importo massimo di 50 000 EUR per ciascun intervento.***

Emendamento

6. L'importo dell'assistenza finanziaria concessa a norma del paragrafo 1, lettera a), non supera il 50% del bilancio previsto nel piano aziendale per ciascun intervento.

Motivazione

L'importo massimo di 50 000 euro è arbitrario e può far perdere opportunità d'investimento.

Emendamento 68

Proposta di regolamento Articolo 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 32 bis

Investimenti per il rinnovo della flotta

- 1. Il FEAMP può contribuire all'investimento in nuovi pescherecci, di nuova costruzione o d'occasione, in contropartita della demolizione di imbarcazioni vetuste o della loro destinazione ad attività diverse dalla pesca.***
- 2. L'aiuto è concesso ai proprietari di pescherecci.***
- 3. L'aiuto deve garantire un livello superiore di sicurezza a bordo, di efficacia energetica e di selettività degli attrezzi da pesca. Esso non deve comportare un aumento della capacità di pesca.***
- 4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, in conformità***

dell'articolo 150, al fine di determinare i criteri di vetustà delle imbarcazioni di cui al paragrafo 1.

Motivazione

È un dato di fatto che la flotta europea sta invecchiando (la metà dei pescherecci ha più di 25 anni). Ciò pone importanti problemi in termini di sicurezza a bordo e di rispetto dell'ambiente marino. Occorre dunque che il FEAMP sostenga il rinnovo della flotta a condizioni rigorose, finanziando la sostituzione delle imbarcazioni vetuste con pescherecci moderni. Tali investimenti non devono in alcun caso aumentare la capacità di pesca.

Emendamento 69

**Proposta di regolamento
Articolo 33 – titolo**

Testo della Commissione

Emendamento

Salute e sicurezza *a bordo*

Salute e sicurezza *sul lavoro*

Motivazione

Degli aiuti previsti devono beneficiare tutti i pescatori, compresi quelli che praticano la pesca da terra, quelli delle tonnare e gli ausiliari della pesca.

Emendamento 70

**Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

Emendamento

1. Al fine di migliorare le condizioni di lavoro *a bordo dei pescatori* il FEAMP può *sostenere* investimenti *a bordo* o *destinati* a singole attrezzature, a condizione che *tali investimenti vadano al di là delle norme imposte dal diritto nazionale o dell'Unione.*

1. Al fine di migliorare le condizioni di lavoro *degli operatori del settore estrattivo* il FEAMP può *concedere un sostegno per* investimenti o singole attrezzature *miranti a migliorare la sicurezza, le condizioni di lavoro, l'igiene, la qualità dei prodotti, l'efficienza energetica e la selettività,* a condizione che *ciò non comporti un aumento della capacità di pesca.*

Motivazione

Degli aiuti previsti devono beneficiare tutti i pescatori, compresi quelli che praticano la

pesca da terra, quelli delle tonnare e gli ausiliari della pesca. È inoltre necessario specificare gli ambiti cui possono essere destinati gli investimenti volti a migliorare la salute e la sicurezza sul lavoro.

Emendamento 71

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il sostegno è concesso **ai pescatori** o ai proprietari di pescherecci.

Emendamento

2. Il sostegno è concesso **agli operatori del settore della pesca estrattiva** o ai proprietari di pescherecci **o di attrezzature da pesca.**

Motivazione

Degli aiuti destinati a migliorare la salute e sicurezza sul luogo di lavoro devono beneficiare tutti gli operatori del settore estrattivo, compresi quelli che praticano la pesca da terra, quelli delle tonnare e gli ausiliari della pesca, come pure i proprietari di navi o attrezzature da pesca.

Emendamento 72

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Quando l'intervento consiste in un investimento a bordo, il sostegno può essere concesso una sola volta per lo stesso peschereccio nel corso del periodo di programmazione. Quando l'intervento consiste in un investimento destinato a singole attrezzature, il sostegno può essere concesso una sola volta per lo stesso beneficiario nel corso del periodo di programmazione.

Emendamento

soppresso

Motivazione

Le nuove restrizioni proposte dalla Commissione per quanto riguarda la frequenza degli aiuti destinati a migliorare la salute e la sicurezza ostacolano la realizzazione degli obiettivi dell'articolo. Il relatore è contrario a queste limitazioni, perché non si può sapere in anticipo

quale sarà il numero di investimenti necessari.

Emendamento 73

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 150 per identificare i tipi di interventi sovvenzionabili ai sensi del paragrafo 1.

Emendamento

4. Gli interventi sovvenzionabili sono inseriti nel programma operativo e nei criteri di selezione.

Motivazione

Non dovrebbe spettare alla Commissione l'identificazione, mediante atti delegati, dei tipi di interventi sovvenzionabili.

Emendamento 74

Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera b bis) (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) l'arresto definitivo delle attività di pesca dei pescherecci;

Motivazione

Gli aiuti alla cessazione definitiva hanno contribuito in passato alla ristrutturazione del settore, e in futuro saranno necessari nuovi adeguamenti della capacità di pesca europea al fine di conservare le risorse.

Emendamento 75

Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso *unicamente* agli enti pubblici.

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso agli enti pubblici, *alle persone fisiche o giuridiche, alle organizzazioni di*

pescatori o alle organizzazioni di produttori riconosciute impegnate nell'attuazione delle misure di conservazione nell'ambito della PCP.

Emendamento 76

Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. L'arresto definitivo delle attività dei pescherecci può essere deciso unicamente nel quadro di una misura di conservazione a norma dell'articolo 7, lettera c), del regolamento sulla PCP.

Motivazione

L'arresto definitivo e la sospensione temporanea dell'attività hanno contribuito a ristrutturare il settore, riducendo il costo sociale delle misure di conservazione delle risorse.

Emendamento 77

Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1. Al fine di ridurre l'impatto della pesca sull'ambiente marino, favorire ***l'eliminazione*** dei rigetti in mare e facilitare la transizione verso uno sfruttamento delle risorse biologiche marine vive che riporti e mantenga le popolazioni delle specie catturate ***al di sopra dei livelli in grado di produrre l'MSY***, il FEAMP può sostenere investimenti destinati ad attrezzature:

1. Al fine di ridurre l'impatto della pesca sull'ambiente marino, favorire ***la riduzione*** dei rigetti in mare e facilitare la transizione verso uno sfruttamento delle risorse biologiche marine vive che riporti e mantenga le popolazioni delle specie catturate ***a livelli che si avvicinino all'MSY***, il FEAMP può sostenere investimenti destinati ad attrezzature:

Motivazione

La PCP deve fissare obiettivi realistici di conservazione delle risorse della pesca.

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Articolo 36 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione

c) organizzazioni di pescatori riconosciute dallo Stato membro.

Emendamento

c) operatori della pesca estrattiva che possiedono le attrezzature da sostituire e hanno realizzato attività di pesca per almeno sessanta giorni nei due anni precedenti la data di presentazione della richiesta.

Motivazione

E' necessario che il sostegno raggiunga tutti gli operatori della pesca estrattiva.

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Articolo 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 36 bis

Sostegno destinato a mitigare eventi eccezionali

Al fine di mitigare la situazione economica derivante da un evento eccezionale che impedisce il normale svolgimento dell'attività di pesca, il FEAMP può concedere aiuti all'arresto temporaneo delle attività di pesca, destinati ai proprietari di pescherecci e ai pescatori. Non è considerata come derivante da una circostanza eccezionale una situazione causata da misure di conservazione delle risorse alieutiche.

Motivazione

A margine delle misure di conservazione delle risorse della pesca, il regolamento del FEAMP deve disporre di uno strumento per affrontare circostanze eccezionali, quali catastrofi naturali o massiccio inquinamento dell'ambiente marino, per mitigare temporaneamente la situazione dei proprietari di pescherecci e dei pescatori colpiti.

Emendamento 80

Proposta di regolamento Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Al fine di contribuire ***all'eliminazione*** dei rigetti in mare e delle catture accessorie nonché facilitare la transizione verso uno sfruttamento delle risorse biologiche marine vive che riporti e mantenga le popolazioni delle specie catturate ***al di sopra dei livelli in grado di produrre l'MSY***, il FEAMP può sostenere progetti volti a sviluppare o introdurre nuove conoscenze tecniche o organizzative che riducano gli impatti delle attività di pesca sull'ambiente o che riescano a conseguire un uso più sostenibile delle risorse biologiche marine vive.

Emendamento

1. Al fine di contribuire ***alla riduzione*** dei rigetti in mare e delle catture accessorie nonché facilitare la transizione verso uno sfruttamento delle risorse biologiche marine vive che riporti e mantenga le popolazioni delle specie catturate ***a livelli vicini all'MSY***, il FEAMP può sostenere progetti volti a sviluppare o introdurre nuove conoscenze tecniche o organizzative che riducano gli impatti delle attività di pesca sull'ambiente o che riescano a conseguire un uso più sostenibile delle risorse biologiche marine vive.

Motivazione

È necessario definire obiettivi realistici.

Emendamento 81

Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) la costruzione o l'installazione di elementi fissi o mobili destinati a proteggere e potenziare la fauna e la flora marine;

Emendamento

b) la costruzione o l'installazione di elementi fissi o mobili destinati a proteggere e potenziare la fauna e la flora marine, ***comprese la costruzione e la manutenzione dei dispositivi di concentrazione dei pesci (DCP) costieri ancorati, gestiti su base collettiva;***

Motivazione

Per conservare un modello tradizionale di pesca costiera artigianale e consentire, allo stesso tempo, lo sfruttamento delle risorse pelagiche, è opportuno finanziare dispositivi ancorati di

concentrazione dei pesci nelle regioni ultraperiferiche.

Emendamento 82

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) la gestione, il ripristino e la sorveglianza dei siti NATURA 2000 conformemente alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, conformemente ai quadri di azioni prioritarie istituiti a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio;

Emendamento

d) *l'identificazione, la selezione e la definizione della procedura nonché* la gestione, il ripristino e la sorveglianza dei siti NATURA 2000 conformemente alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, conformemente ai quadri di azioni prioritarie istituiti a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio;

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) la gestione, il ripristino e la sorveglianza delle zone marine protette in vista dell'attuazione delle misure di protezione spaziale di cui all'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Emendamento

e) *l'identificazione, la selezione e la definizione della procedura nonché* la gestione, il ripristino e la sorveglianza delle zone marine protette in vista dell'attuazione delle misure di protezione spaziale di cui all'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Emendamento 84

Proposta di regolamento

Articolo 38 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Il FEAMP promuove la ricerca sulle pratiche di pesca, gli attrezzi, la valutazione degli stock e l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi il cui obiettivo sia di ridurre al minimo o evitare gli effetti nocivi della pesca sulle specie e sugli habitat marini.

Emendamento 85

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) la sostituzione o l'ammodernamento dei motori principali o ausiliari onde ridurre l'emissione di inquinanti o di gas a effetto serra e aumentare l'efficienza energetica delle imbarcazioni, senza aumentare la loro capacità;

Motivazione

È opportuno che il FEAMP sostenga la sostituzione e l'ammodernamento dei motori. Questi investimenti non devono aumentare la capacità dei pescherecci.

Emendamento 86

Proposta di regolamento

Articolo 39 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il sostegno non può essere concesso per la sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari. Il sostegno è concesso esclusivamente ai proprietari di pescherecci e non più di una volta nel corso del periodo di programmazione per lo stesso peschereccio.

2. Il sostegno è concesso esclusivamente ai proprietari di pescherecci.

Motivazione

Le restrizioni proposte dalla Commissione potrebbero ridurre la portata delle misure per combattere il cambiamento climatico. Il sostegno per i motori è necessario per migliorare l'efficienza energetica. Non vi è alcuna giustificazione per la sua soppressione. L'emendamento mantiene, inoltre, la possibilità di procedere, se necessario, a vari investimenti nello stesso periodo di programmazione.

Emendamento 87

Proposta di regolamento

Articolo 40 – titolo

Testo della Commissione

Qualità dei prodotti *e utilizzo delle catture indesiderate*

Emendamento

Qualità dei prodotti *del mare*

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Al fine di migliorare la qualità *del pesce catturato* il FEAMP può sostenere investimenti a bordo destinati a tale scopo.

Emendamento

1. Al fine di migliorare la qualità *dei prodotti della pesca* il FEAMP può sostenere investimenti a bordo destinati a tale scopo.

Emendamento 89

Proposta di regolamento

Articolo 40 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Per accompagnare la commercializzazione di prodotti di basso valore commerciale, il FEAMP può sostenere campagne di sensibilizzazione relative a prodotti della pesca poco conosciuti dal consumatore.

Emendamento 90

Proposta di regolamento Articolo 40 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il sostegno a norma del presente articolo può essere concesso una sola volta nel corso del periodo di programmazione per lo stesso peschereccio o lo stesso beneficiario.

Emendamento

soppresso

Motivazione

Le restrizioni proposte dalla Commissione potrebbero ridurre la portata delle misure da perseguire. Si deve prevedere la possibilità di effettuare, se necessario, vari investimenti in un solo periodo di programmazione.

Emendamento 91

Proposta di regolamento Articolo 40 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso unicamente a proprietari di pescherecci dell'Unione che hanno svolto un'attività di pesca per almeno 60 giorni in mare nel corso dei due anni precedenti la data di presentazione della domanda.

Emendamento

4. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso unicamente a proprietari di pescherecci dell'Unione che hanno svolto un'attività di pesca per almeno 60 giorni in mare nel corso dei due anni precedenti la data di presentazione della domanda, *salvo deroga prevista dallo Stato membro per i nuovi operatori.*

Emendamento 92

Proposta di regolamento Articolo 40 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Il sostegno di cui al paragrafo 2 può essere concesso a organizzazioni di produttori o a organizzazioni professionali nel quadro di progetti

collettivi.

Emendamento 93

Proposta di regolamento

Articolo 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 40 bis

Fondi di mutualizzazione in caso di epizoozia, contaminazione, inquinamento diffuso, incidente ambientale e condizioni climatiche eccezionali

1. Gli Stati membri possono prevedere, mediante contributi finanziari a fondi di mutualizzazione riconosciuti, il pagamento ai pescatori di indennizzi diretti a coprire le perdite economiche causate da un focolaio epizootico, da una contaminazione, da un incidente ambientale, da un inquinamento diffuso riconosciuto dalle autorità pubbliche o da condizioni climatiche eccezionali. A tale scopo, il FEAMP può contribuire con partecipazioni finanziarie ai fondi di mutualizzazione, in vista del pagamento di indennizzi finanziari ai pescatori per le perdite causate da un focolaio epizootico, da una contaminazione, da un inquinamento diffuso, da un incidente ambientale e da condizioni climatiche eccezionali.

2. Ai fini del presente articolo, si intende per:

a) "fondi di mutualizzazione": un sistema riconosciuto dallo Stato membro in virtù del proprio diritto nazionale che consente ai pescatori affiliati di assicurarsi e di percepire indennità in caso di perdite economiche dovute alla comparsa di un focolaio epizootico, di una contaminazione, di un incidente ambientale, di un inquinamento diffuso riconosciuto dalle autorità pubbliche o di

condizioni climatiche eccezionali.

b) "incidente ambientale": un caso specifico di inquinamento, contaminazione o degrado della qualità dell'ambiente connesso a un determinato evento e di portata geografica limitata. Non sono compresi i rischi ambientali generali non riferibili a un evento specifico, come i cambiamenti climatici;

c) "inquinamento diffuso riconosciuto dalle autorità pubbliche": qualsiasi forma di inquinamento, riconosciuta dalle autorità pubbliche dello Stato membro, la cui origine non possa essere ricondotta a un punto preciso, ma che provenga da una moltitudine di punti distribuiti su una superficie estesa;

d) "condizioni climatiche eccezionali": un evento climatico sfavorevole alla pratica dell'attività o una catastrofe naturale derivante da tale fenomeno.

3. La Commissione stabilisce, mediante atto di esecuzione, le condizioni di attuazione del presente articolo.

Motivazione

Si propone di prevedere la possibilità, per la filiera della pesca, di partecipare alla costituzione di fondi di mutualizzazione dei rischi sulla base di quanto proposto nel progetto di regolamento FEASR.

Emendamento 94

Proposta di regolamento

Articolo 41 – titolo

Testo della Commissione

Porti, luoghi di sbarco *e* ripari di pesca

Emendamento

Porti, luoghi di sbarco, ripari di pesca *e*
sale per la vendita all'asta

Motivazione

Il regolamento dovrebbe contemplare la possibilità di migliorare le infrastrutture delle sale per la vendita all'asta che sono obsolete.

Emendamento 95

Proposta di regolamento Articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Al fine di migliorare la qualità del prodotto sbarcato, accrescere l'efficienza energetica, contribuire alla protezione dell'ambiente o migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro, il FEAMP può sostenere investimenti volti a migliorare le infrastrutture dei porti di pesca o dei siti di sbarco, inclusi gli investimenti destinati a strutture per la raccolta di scarti e rifiuti marini.

Emendamento

1. Il FEAMP può sostenere investimenti volti a migliorare le infrastrutture dei porti di pesca, dei siti di sbarco e dei mercati ittici coperti. Gli investimenti riguardano in particolare:

- a) il miglioramento della qualità e della freschezza del prodotto sbarcato;**
- b) il miglioramento delle condizioni di sbarco, di trasformazione, di magazzinaggio e di vendita all'asta;**
- c) le misure volte a ridurre le catture indesiderate e quelle volte a un utilizzo ottimale delle catture indesiderate provenienti dagli stock commerciali, nei casi in cui fossero sbarcate, e a una valorizzazione della parte sottoutilizzata delle catture;**
- d) l'efficienza energetica;**
- e) la protezione dell'ambiente, in particolare la raccolta, l'immagazzinamento e il trattamento dei rifiuti e dei rifiuti marini;**
- f) il miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro;**
- g) l'approvvigionamento di carburante, ghiaccio, acqua ed elettricità;**
- h) le apparecchiature di manutenzione o riparazione dei pescherecci;**
- i) la costruzione, l'ammodernamento e l'estensione dei moli onde migliorare la**

sicurezza al momento dello sbarco o del carico;

j) la gestione informatizzata delle attività di pesca;

k) la messa in rete dei porti pescherecci, dei luoghi di sbarco e dei mercati ittici coperti.

Motivazione

Si propone di estendere gli investimenti del FEAMP nei porti per tener conto del loro ruolo strategico ai fini della competitività e della sostenibilità delle attività di pesca e degli spazi costieri.

Emendamento 96

**Proposta di regolamento
Articolo 41 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. Il sostegno non può essere concesso per la costruzione di nuovi porti, nuovi siti di sbarco *o nuove sale per la vendita all'asta.*

Emendamento

4. Il sostegno non può essere concesso per la costruzione di nuovi porti *o* nuovi siti di sbarco.

Motivazione

E' opportuno non eliminare i sostegni destinati alla costruzione di nuove sale per la vendita all'asta, poiché è necessario sostituire quelle ormai obsolete.

Emendamento 97

**Proposta di regolamento
Articolo 42 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 42 bis

Aiuti pubblici per l'arresto definitivo delle attività di pesca

1. Il FEAMP può contribuire al finanziamento dell'arresto definitivo delle attività di pesca dei pescherecci, nella misura in cui ciò si iscriva nel quadro di un piano pluriennale quale definito

*all'articolo 9 del regolamento UE n. ...
relativo alla politica comune della pesca.
L'arresto definitivo delle attività di pesca
di un peschereccio può avvenire solo
mediante:*

a) demolizione del peschereccio;

*b) sua destinazione, con bandiera di uno
Stato membro e con immatricolazione
nell'Unione, ad attività diverse dalla
pesca;*

*c) sua destinazione alla creazione di
barriere artificiali. Gli Stati membri
provvedono affinché tali operazioni siano
oggetto di una valutazione d'impatto
ambientale.*

*2. Gli aiuti pubblici all'arresto definitivo
delle attività di pesca versati ai proprietari
dei pescherecci si applicano alla capacità
di pesca dell'imbarcazione e, se del caso,
alle autorizzazioni di pesca ad essa
associate.*

*3. Alla Commissione è conferito il potere
di adottare atti delegati, in conformità
dell'articolo 150, al fine di determinare le
modalità.*

Emendamento 98

Proposta di regolamento Articolo 42 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 42 ter

*Sostegno ai pescatori colpiti da misure di
arresto definitivo del peschereccio*

*Al fine di alleviare la situazione dei
pescatori che perdono il posto di lavoro a
causa dell'arresto definitivo del
peschereccio su cui svolgono la propria
attività, il FEAMP può concedere
compensazioni socioeconomiche:*

a) per l'uscita anticipata dal settore della

pesca, compreso il prepensionamento.

b) a titolo di compensazione una tantum ai pescatori che hanno lavorato come pescatori a bordo di un peschereccio per almeno dodici mesi. La compensazione è rimborsata pro rata temporis se i beneficiari riprendono l'attività entro un periodo inferiore ad un anno dalla data di ricevimento della stessa.

Motivazione

Devono essere stabilite misure di sostegno per alleviare la situazione socioeconomica dei pescatori colpiti dall'arresto definitivo dell'attività. Il relatore non condivide gli argomenti della Commissione a favore dell'abolizione di tali aiuti, che avrebbe un costo sociale molto elevato.

Emendamento 99

Proposta di regolamento Articolo 42 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 42 quater

Aiuto all'arresto temporaneo delle attività di pesca

1. Il FEAMP può contribuire al finanziamento delle misure di aiuto all'arresto temporaneo delle attività di pesca a favore dei pescatori e proprietari di pescherecci nei seguenti casi:

a) nell'ambito di un piano pluriennale quale definito all'articolo 9 del [regolamento PCP];

b) in caso di applicazione delle misure di emergenza adottate dalla Commissione di cui all'articolo 13 del [regolamento PCP];

c) in caso di periodi di fermo biologico decisi conformemente al [regolamento PCP].

2. Le sospensioni stagionali ricorrenti delle attività di pesca non sono prese in considerazione ai fini della concessione di

indennità o pagamenti a titolo del presente articolo.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 150, al fine di precisare le modalità di attuazione del presente articolo.

Motivazione

Occorre che il FEAMP sostenga i pescatori che si trovano ad affrontare sospensioni temporanee, in particolare in caso di applicazione di misure d'emergenza o di periodi di fermo biologico nell'ambito del regolamento di base.

Emendamento 100

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) diversificare il reddito delle imprese acquicole tramite lo sviluppo di attività complementari diverse dall'**acquacoltura**.

Emendamento

c) diversificare il reddito delle imprese acquicole tramite lo sviluppo di attività complementari diverse dall'**attività acquicola principale**.

Motivazione

Una soluzione imprenditoriale per gli allevamenti acquicoli è la diversificazione in attività complementari, non vincolate all'attività principale, nel settore dell'ambiente o del turismo.

Emendamento 101

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera c), è concesso alle imprese acquicole **solo a condizione che** le attività complementari **diverse dall'acquacoltura rappresentino** attività acquicole chiave **dell'impresa**, come il turismo legato alla pesca sportiva, i servizi ambientali legati all'acquacoltura o le attività pedagogiche

Emendamento

2. Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera c), è concesso alle imprese acquicole **per** le attività complementari **rispetto alle** attività acquicole chiave, come il turismo legato alla pesca sportiva, i servizi ambientali legati all'acquacoltura o le attività pedagogiche relative

relative all'acquacoltura.

all'acquacoltura.

Motivazione

Una soluzione imprenditoriale per gli allevamenti acquicoli è la diversificazione in attività complementari, non vincolate all'attività principale, nel settore dell'ambiente o del turismo.

Emendamento 102

Proposta di regolamento

Articolo 48 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) la promozione delle pari opportunità, con particolare riferimento alla parità di genere e all'integrazione delle persone disabili.

Motivazione

Il relatore propone di estendere le misure di consulenza alla promozione delle pari opportunità nel settore dell'acquacoltura.

Emendamento 103

Proposta di regolamento

Articolo 48 – paragrafo 2 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e ter) il miglioramento delle condizioni di lavoro, compresa la conciliazione della vita professionale e familiare.

Motivazione

Il miglioramento delle condizioni lavorative dovrebbe essere inserito tra le misure di consulenza destinate alle imprese di acquacoltura.

Emendamento 104

Proposta di regolamento Articolo 48 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera a), può essere concesso esclusivamente a organismi di diritto pubblico selezionati per istituire i servizi di consulenza aziendale. Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera b), è concesso esclusivamente a PMI o organizzazioni di produttori che operano nel settore dell'acquacoltura.

Emendamento

3. Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera a), può essere concesso esclusivamente a organismi di diritto pubblico selezionati per istituire i servizi di consulenza aziendale. Il sostegno a norma del paragrafo 1, lettera b), è concesso esclusivamente a PMI o **a** organizzazioni o **a associazioni** di produttori che operano nel settore dell'acquacoltura.

Motivazione

Il relatore propone di estendere alle associazioni di produttori i sostegni per la fornitura di servizi di consulenza di carattere tecnico, scientifico, giuridico o economico.

Emendamento 105

Proposta di regolamento Articolo 49 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), non può essere concesso alle imprese acquicole di grandi dimensioni.

Emendamento

soppresso

Motivazione

E' necessario tener conto del ruolo che le grandi imprese possono svolgere in materia di innovazione. Le grandi imprese sono le uniche a disporre della capacità di svolgere un lavoro rilevante in questo ambito. La limitazione proposta dalla Commissione non è quindi giustificata.

Emendamento 106

Proposta di regolamento

Articolo 54 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) forme di acquacoltura ***estensiva che consentano la*** conservazione e ***il*** miglioramento dell'ambiente e della biodiversità e ***la*** gestione del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali delle zone dedite all'acquacoltura.

Emendamento

c) forme di acquacoltura ***miranti alla*** conservazione e ***al*** miglioramento dell'ambiente e della biodiversità e ***alla*** gestione del paesaggio e delle caratteristiche tradizionali delle zone dedite all'acquacoltura.

Motivazione

L'acquacoltura estensiva non ha motivo di essere più rispettosa dell'ambiente rispetto ad altre forme di acquacoltura.

Emendamento 107

Proposta di regolamento

Articolo 56 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) la costituzione e il funzionamento di gruppi di difesa sanitaria nel settore dell'acquacoltura.

Motivazione

I gruppi di difesa sanitaria operano in modo molto efficiente nell'allevamento terrestre. Il relatore propone di promuovere il lavoro di questi gruppi nel settore dell'acquacoltura, unico ambito della produzione animale che non beneficia di sostegni dell'Unione.

Emendamento 108

Proposta di regolamento

Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) spese derivate dalla raccolta e dalla distruzione degli animali che sono morti in azienda per cause naturali o per incidenti aziendali, o che sono stati

***macellati e sepolti in azienda per motivi
zoosanitari e previa autorizzazione
amministrativa.***

Motivazione

Le spese cui devono far fronte le aziende per la raccolta e la distruzione degli animali morti sono molto elevate. Il relatore propone di inserirle tra le misure contemplate dalle assicurazioni sovvenzionate dal FEPM.

Emendamento 109

**Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 1 – lettera b**

Testo della Commissione

b) sostenere la diversificazione e la creazione di posti di lavoro nelle zone di pesca, in ***particolare in*** altri settori marittimi;

Emendamento

b) sostenere la diversificazione e la creazione di posti di lavoro nelle zone di pesca, ***anche*** in altri settori marittimi;

Motivazione

Non c'è motivo di diversificare le attività economiche, specialmente in altri settori marittimi. Il settore della pesca potrebbe fornire opportunità che non ha senso ignorare.

Emendamento 110

**Proposta di regolamento
Articolo 65 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Il sostegno concesso può includere le misure di cui ai capi I e II del presente titolo, purché esistano motivazioni chiare per la loro gestione a livello locale. Quando sono concessi finanziamenti per gli interventi corrispondenti a tali misure, si applicano le pertinenti condizioni e i massimali d'intervento per operazione fissati nei capi I e II del presente titolo.

Emendamento

2. Il sostegno concesso può includere le misure di cui ai capi I, II e IV del presente titolo, purché esistano motivazioni chiare per la loro gestione a livello locale. Quando sono concessi finanziamenti per gli interventi corrispondenti a tali misure, si applicano le pertinenti condizioni e i massimali d'intervento per operazione fissati nei capi I, II e IV del presente titolo.

Motivazione

Nell'attuazione di strategie di sviluppo locale, è opportuno aggiungere la commercializzazione e la trasformazione, visto il ruolo importante che svolgono nella creazione di occupazione.

Emendamento 111

Proposta di regolamento Articolo 69 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il FEAMP **può sostenere** la preparazione e l'attuazione dei piani di produzione e di commercializzazione di cui all'articolo 32 del [regolamento (UE) n. [...] relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura].

Emendamento

1. Il FEAMP **sostiene** la preparazione e l'attuazione dei piani di produzione e di commercializzazione di cui all'articolo 32 del [regolamento (UE) n. [...] relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura].

Motivazione

La preparazione e l'attuazione dei piani di produzione e di commercializzazione sono misure essenziali dell'OCM che richiedono un sostegno da parte del FEAMP.

Emendamento 112

Proposta di regolamento Articolo 70 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) l'aiuto finanziario concesso per anno non supera **le percentuali di seguito indicate** del valore medio annuo della produzione commercializzata alla prima vendita dei membri dell'organizzazione di produttori nel periodo 2009-2011. Nel caso in cui i membri dell'organizzazione di produttori non abbiano commercializzato alcuna produzione nel periodo 2009-2011, viene preso in considerazione il valore medio annuo della produzione commercializzata nei primi tre anni di produzione dal membro in questione:

Emendamento

c) l'aiuto finanziario concesso per anno non supera **il 2%** del valore medio annuo della produzione commercializzata alla prima vendita dei membri dell'organizzazione di produttori nel periodo 2009-2011. Nel caso in cui i membri dell'organizzazione di produttori non abbiano commercializzato alcuna produzione nel periodo 2009-2011, viene preso in considerazione il valore medio annuo della produzione commercializzata nei primi tre anni di produzione dal membro in questione.

- 1% nel 2014
- 0,8% nel 2015
- 0,6% nel 2016
- 0,4% nel 2017
- 0,2% nel 2018

Motivazione

Gli aiuti al magazzinaggio sono le uniche misure per stabilizzare i mercati che la Commissione europea propone di mantenere nel prossimo periodo di programmazione. È necessario mantenere questo strumento per far fronte alle fluttuazioni del mercato.

Emendamento 113

**Proposta di regolamento
Articolo 70 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è progressivamente eliminato entro il 2019.

soppresso

Motivazione

Gli aiuti al magazzinaggio sono le uniche misure per stabilizzare i mercati che la Commissione propone di mantenere nel prossimo periodo di programmazione. È necessario mantenere questo strumento per far fronte alle fluttuazioni del mercato.

Emendamento 114

**Proposta di regolamento
Articolo 70 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 70 bis

Indennità compensativa ai produttori di tonno

1. Il FEAMP può sostenere la compensazione versata alle organizzazioni di produttori ove una flessione dei prezzi all'importazione di tonno destinato

all'industria conserviera possa minacciare il livello di reddito dei produttori dell'Unione.

2. Il sostegno è concesso nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento n. (.), con cui si istituisce l'organizzazione comune di mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Motivazione

Il relatore è favorevole al mantenimento delle indennità compensative che ricevono attualmente i produttori di tonno in cambio della sospensione totale e permanente dei dazi della tariffa doganale comune dei tonnidi interi provenienti da paesi terzi e destinati all'industria di trasformazione. L'abolizione di queste indennità comporterebbe un palese danno per la produzione comunitaria.

Emendamento 115

Proposta di regolamento

Articolo 71 – paragrafo 1 – lettera a – alinea

Testo della Commissione

a) migliorare le condizioni per l'immissione sul mercato di:

Emendamento

a) migliorare le condizioni, *in particolare nel quadro della transizione all'MSY*, per l'immissione sul mercato di:

Emendamento 116

Proposta di regolamento

Articolo 71 – paragrafo 1 – lettera a – punto i bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

i bis) prodotti i cui apporti sono irregolari;

Emendamento 117

Proposta di regolamento

Articolo 71 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione

Emendamento

iii) la commercializzazione diretta dei

iii) la commercializzazione diretta dei

prodotti della pesca da parte dei pescatori
dediti alla pesca costiera artigianale;

prodotti della pesca da parte dei pescatori
dediti alla pesca costiera artigianale **e alla
pesca a piedi**;

Motivazione

I raccoglitori di molluschi non dovrebbero restare esclusi dai sostegni alla promozione.

Emendamento 118

Proposta di regolamento

Articolo 71 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

***f bis) realizzare campagne di
comunicazione;***

Motivazione

L'attuazione di campagne di comunicazione contribuirebbe a migliorare la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Il relatore propone, pertanto, di inserirle tra le misure sovvenzionabili.

Emendamento 119

Proposta di regolamento

Articolo 71 – paragrafo 1 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

***f ter) promuovere l'organizzazione e la
partecipazione a fiere e manifestazioni
commerciali del settore;***

Motivazione

La proposta della Commissione dovrebbe essere completata per accogliere le azioni che il relatore considera necessarie per rafforzare la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Emendamento 120

Proposta di regolamento

Articolo 71 – paragrafo 1 – lettera f quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f quater) agevolare l'innovazione nelle imprese;

Motivazione

La proposta della Commissione dovrebbe essere completata per accogliere le azioni che il relatore considera necessarie per rafforzare la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Emendamento 121

Proposta di regolamento

Articolo 71 – paragrafo 1 – lettera f quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f quinquies) sviluppare la formazione, segnatamente nel campo dell'innovazione;

Motivazione

La proposta della Commissione dovrebbe essere completata per accogliere le azioni che il relatore considera necessarie per rafforzare la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Emendamento 122

Proposta di regolamento

Articolo 71 – paragrafo 1 – lettera f sexies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f sexies) ricercare nuovi mercati;

Motivazione

Motivazione identica alle precedenti.

Emendamento 123

Proposta di regolamento

Articolo 71 – paragrafo 1 – lettera f septies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f septies) sostenere l'immissione sul mercato e la promozione dei prodotti di prossimità e di stagione.

Emendamento 124

Proposta di regolamento

Articolo 72 – punto 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) volti a migliorare la competitività e la redditività delle imprese;

Motivazione

Il settore della trasformazione è molto importante per garantire la sostenibilità economica del settore della pesca e per il mantenimento e la creazione di posti di lavoro. E' necessario migliorare la proposta della Commissione ampliando le finalità dei sostegni nel quadro del FEAMP.

Emendamento 125

Proposta di regolamento

Articolo 72 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d ter) volti a migliorare le condizioni di lavoro, l'igiene, la salute pubblica e la qualità;

Motivazione

Il settore della trasformazione è molto importante per garantire la sostenibilità economica del settore della pesca e per il mantenimento e la creazione di posti di lavoro. E' necessario migliorare la proposta della Commissione ampliando le finalità dei sostegni nel quadro del FEAMP.

Emendamento 126

Proposta di regolamento

Articolo 72 – paragrafo 1 – lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d quater) volti ad aumentare la capacità di produzione ove esistano buone prospettive di mercato;

Emendamento 127

Proposta di regolamento

Articolo 72 – paragrafo 1 – lettera d quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d quinquies) per l'innovazione e la ricerca nelle imprese e nelle organizzazioni settoriali;

Emendamento 128

Proposta di regolamento

Articolo 72 – paragrafo 1 – lettera d sexies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d sexies) per la formazione dei lavoratori in materia di innovazione;

Emendamento 129

Proposta di regolamento

Articolo 72 – paragrafo 1 – lettera d septies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d septies) per misure sociali destinate ai lavoratori;

Emendamento 130

Proposta di regolamento

Articolo 72 – paragrafo 1 – lettera d octies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d octies) per misure atte a facilitare il dialogo e la cooperazione tra le parti interessate.

Emendamento 131

Proposta di regolamento

Articolo 72 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 è concesso *esclusivamente* tramite gli strumenti finanziari di cui al titolo IV del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni].

2. Il sostegno di cui al paragrafo 1 *può essere* concesso *in particolare* tramite gli strumenti finanziari di cui al titolo IV del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni].

Emendamento 132

Proposta di regolamento

Titolo V – Capo IV bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Capo IV bis – Misure relative alla PMI in gestione concorrente

Articolo 72 bis. Il FEAMP prevede la possibilità di:

1. intensificare la partecipazione degli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura all'attuazione della PMI.

Sono ammissibili le seguenti operazioni:

a) mappatura delle zone di attività o di acquacoltura;

- b) valutazione socioeconomica delle attività di pesca o acquacoltura;*
 - c) partecipazione alle iniziative di concertazione;*
 - d) sperimentazione di metodi di gestione;*
 - e) cooperazione transfrontaliera o transnazionale tra organizzazioni di pescatori dell'Unione, anche con organizzazioni di Stati terzi.*
- 2. sostenere l'attuazione della pianificazione spaziale marittima e della gestione integrata delle zone costiere, incoraggiando:*
- a) le iniziative regionali o locali per la creazione di reti di attori,*
 - b) azioni pilota, in particolare nei settori della prevenzione e della lotta contro l'inquinamento e della sicurezza marittima.*

Motivazione

Il est essentiel de créer des points d'articulation entre les activités de pêche et d'aquaculture et la mise en œuvre de la politique maritime intégrée. Il est proposé l'introduction d'un chapitre sur la Politique Maritime Intégrée en gestion intégrée qui ne remet pas en cause les mesures prévues en gestion directe par la Commission. L'idée est de favoriser l'appropriation des outils par les acteurs et une anticipation par rapport à une éventuelle directive sur la planification spatiale maritime. L'introduction d'un chapitre relatif à la PMI en gestion partagée vise à renforcer la mise en œuvre de la PMI dans les différents Etats membres. Le rapprochement des enveloppes financières dédiées à la pêche, l'aquaculture et la PMI demande à être rendu plus concret grâce à des synergies renforcées.

Emendamento 133

Proposta di regolamento Articolo 73 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il FEAMP può sostenere *il* regime di compensazione *istituito dal regolamento (CE) n. 791/2007 del Consiglio* per i costi supplementari che ricadono sugli operatori nelle *attività di pesca, allevamento e*

Emendamento

1. Il FEAMP può sostenere *un* regime di compensazione per i costi supplementari che ricadono sugli operatori *delle regioni ultraperiferiche* nelle *fasi di produzione, trasformazione e commercializzazione dei*

commercializzazione *di determinati* prodotti della pesca e dell'acquacoltura *originari delle Azzorre, di Madera, delle Isole Canarie, della Guiana francese e della Riunione.*

prodotti della pesca e dell'acquacoltura *destinati all'esportazione verso il mercato dell'Unione o al mercato locale.*

Emendamento 134

Proposta di regolamento Articolo 73 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri interessati determinano, per le regioni di cui al paragrafo 1 che fanno parte del proprio territorio, *l'elenco dei* prodotti della pesca e dell'acquacoltura *e i quantitativi corrispondenti* che possono beneficiare della compensazione.

Emendamento

2. Gli Stati membri interessati determinano, per le regioni di cui al paragrafo 1 che fanno parte del proprio territorio, *in concertazione con le competenti autorità pubbliche e le organizzazioni regionali di gestione della pesca, i* prodotti *o le categorie di prodotti* della pesca e dell'acquacoltura che possono beneficiare *di una compensazione, i quantitativi massimi corrispondenti e l'importo* della compensazione *globale, nei limiti della dotazione globale assegnata a ciascuno Stato membro.*

Emendamento 135

Proposta di regolamento Articolo 73 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) derivanti dalla pesca illegale, non dichiarata o non regolamentata.

Emendamento 136

Proposta di regolamento Articolo 73 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 73 bis

Operatori

- 1. La compensazione è versata agli operatori che esercitano attività di pesca e acquacoltura nelle regioni interessate.**
- 2. Gli Stati membri interessati adottano le misure necessarie a garantire la sostenibilità economica degli operatori che beneficiano della compensazione.**

Emendamento 137

**Proposta di regolamento
Articolo 75 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione un piano di compensazione per ogni regione interessata, nel quale figurano l'elenco e i quantitativi di cui all'articolo 73, il livello di compensazione di cui all'articolo 74 e l'autorità competente ai sensi dell'articolo 108.

Emendamento

1. Gli Stati membri interessati, **in collaborazione con le autorità regionali competenti**, trasmettono alla Commissione un piano di compensazione per ogni regione interessata, nel quale figurano l'elenco e i quantitativi di cui all'articolo 73, il livello di compensazione di cui all'articolo 74 e l'autorità competente ai sensi dell'articolo 108.

Emendamento 138

**Proposta di regolamento
Articolo 75 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 75 bis

Modulazione

Per tener conto dell'evoluzione della situazione, gli Stati membri interessati, in collaborazione con le autorità regionali competenti, hanno la facoltà di modulare l'elenco e i quantitativi di cui all'articolo

*73, paragrafo 2, e il livello di
compensazione di cui all'articolo 74.*

Emendamento 139

Proposta di regolamento

Articolo 82 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

*f bis) assistenza tecnica ai sensi
dell'articolo 51 del regolamento recante
disposizioni comuni per i fondi coperti dal
QCS [.../...]*

Emendamento 140

Proposta di regolamento

Articolo 96 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. In aggiunta alle disposizioni generali dell'articolo 72 del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni] e a seguito della decisione della Commissione che approva il programma operativo, la Commissione versa un importo iniziale a titolo di prefinanziamento per l'intero periodo di programmazione. Tale importo corrisponde al **4%** del contributo del bilancio dell'Unione al programma operativo considerato. Esso può essere versato in due rate in funzione della disponibilità di bilancio.

1. In aggiunta alle disposizioni generali dell'articolo 72 del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni] e a seguito della decisione della Commissione che approva il programma operativo, la Commissione versa un importo iniziale a titolo di prefinanziamento per l'intero periodo di programmazione. Tale importo corrisponde al **7%** del contributo del bilancio dell'Unione al programma operativo considerato. Esso può essere versato in due rate in funzione della disponibilità di bilancio.

Motivazione

In un momento di crisi finanziaria come quello attuale, è opportuno non ridurre il tasso di prefinanziamento comunitario del programma operativo.

Emendamento 141

Proposta di regolamento Articolo 102 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. In deroga all'articolo 55, paragrafo 7, del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni], le spese che diventano ammissibili a seguito di una modifica del programma ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, sono ricevibili soltanto a decorrere dal **1° gennaio dell'anno successivo alla** presentazione della modifica.

Emendamento

3. In deroga all'articolo 55, paragrafo 7, del [regolamento (UE) n. [...] recante disposizioni comuni], le spese che diventano ammissibili a seguito di una modifica del programma ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, sono ricevibili soltanto a decorrere **dalla data di** presentazione della modifica.

Motivazione

Quando un'Autorità di gestione presenta una modifica del programma ha, nella maggior parte dei casi, l'obiettivo di correggere o adeguare un intervento a nuove circostanze; la sua applicazione dovrebbe quindi avere effetto alla data della presentazione, come accade nel FEP.

Emendamento 142

Proposta di regolamento Articolo 105 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

La Commissione esercita tale potere nel pieno rispetto del principio di proporzionalità e tenendo conto del rischio che l'inadempienza alle pertinenti norme della PCP rappresenti una grave minaccia per uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine atto a ricondurre e mantenere gli stock delle specie catturate **al di sopra di livelli compatibili con il** rendimento massimo sostenibile (MSY), per la sostenibilità degli stock interessati e per la conservazione dell'ambiente marino.

Emendamento

La Commissione esercita tale potere nel pieno rispetto del principio di proporzionalità e tenendo conto del rischio che l'inadempienza alle pertinenti norme della PCP rappresenti una grave minaccia per uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine atto a ricondurre e mantenere gli stock delle specie catturate **a livelli vicini** al rendimento massimo sostenibile (MSY), per la sostenibilità degli stock interessati e per la conservazione dell'ambiente marino.

Emendamento 143

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri designano, **per il programma operativo**, le seguenti autorità:

Emendamento

1. Gli Stati membri, **in partenariato con le autorità regionali e locali e i rappresentanti del settore della pesca e dell'acquacoltura**, designano, le seguenti autorità:

Emendamento 144

Proposta di regolamento
Articolo 107 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) l'autorità di gestione, che può essere un ente di diritto pubblico o privato operante a livello nazionale o regionale, incaricato della gestione del programma in questione, ovvero lo Stato membro stesso nell'esercizio di tale funzione;

Emendamento

a) l'autorità di gestione, che può essere un ente di diritto pubblico o privato operante a livello nazionale o regionale, incaricato della gestione del programma in questione, ovvero lo Stato membro stesso **o la regione** nell'esercizio di tale funzione;

PROCEDURA

Titolo	Fondo europeo per le attività marittime e la pesca (abrogazione dei regolamenti (CE) n. 1198/2006, (CE) n. 861/2006 e (CE) n. XXX/2011 del Consiglio sulla politica marittima integrata)
Riferimenti	COM(2011)0804 – C7-0460/2011 – 2011/0380(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	PECH 15.12.2011
Parere espresso da Annuncio in Aula	REGI 15.12.2011
Relatore per parere Nomina	Rosa Estaràs Ferragut 26.1.2012
Approvazione	10.10.2012
Esito della votazione finale	+ : 40 - : 6 0 : 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, John Bufton, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Nikos Chrysogelos, Francesco De Angelis, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Ana Miranda, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Ewald Stadler, Georgios Stavrakakis, Csanád Szegedi, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Karima Delli, Jens Geier, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Elisabeth Schroedter, Czesław Adam Siekierski, Giommara Uggias